PGT

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Piano del Governo del Territorio

Variante 1



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

Ottobre 2026

03

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
E TERRITORIO

PIANO del GOVERNO del TERRITORIO

VARIANTE 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)

Ottobre 2026

PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Cristina Amirante, assessore

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Magda Uliana, direttore centrale infrastrutture e territorio

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

Cristina Albery, responsabile del servizio pianificazione territoriale e paesaggistica

Davide Fabris

Emiliano Francescut

Raffaella Gelleti

Daniel Jarc

Erika Kosuta

Benedetta Rollo

Lisa Rossitti

Emanuela Snidaro

GRUPPO TECNICO INTERDIREZIONALE

Il Piano è stato redatto avvalendosi del supporto del Gruppo tecnico interdirezionale denominato "Gruppo tecnico di Lavoro: Il piano di governo del territorio - PGT" costituito con decreto n. 21737/GRFVG del 08/05/2024, aggiornato con successivo decreto n. 56095/GRFVG del 24/10/2025

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Direzione centrale attività produttive e turismo - Direzione centrale cultura e sport - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

Comunità di Montagna della Carnia, Servizio Pianificazione e Sviluppo territoriale - supporto alla gestione dati e cartografia

Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura DPIA - consulente per la definizione degli elementi strutturali, strategici e processi per il futuro del territorio. Giulia Fini *(responsabile scientifico)*

Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura DPIA - consulente per la definizione delle componenti di rigenerazione territoriale. Alberto Sdegno *(responsabile scientifico 07/2024-07/2025)*, Giulia Fini *(responsabile scientifico 07/2025-01/2026)*

Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura DPIA - consulente per lo studio delle aree industriali. Giovanni La Varra *(responsabile scientifico)*

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali DI4A - consulente per lo studio dell'infrastruttura verde e blu. Maurizia Sigura *(responsabile scientifico)*

Sapienza Università di Roma, Centro interdipartimentale FO.CU.S. Formazione Cultura Storia - consulente per lo studio sul contenimento e azzeramento del consumo di suolo e il cambiamento climatico. Fabrizio Tucci *(responsabile scientifico)*

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - consulente per attività di supporto alle tematiche della sostenibilità ambientale, della resilienza territoriale e climatica e della consultazione pubblica. Edo Ronchi *(responsabile scientifico)*

CORDE architetti associati - consulente per lo studio delle aree militari dismesse

LIFT - Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico - consulente per l'ambito del trasporto ferroviario. Giovanni Longo *(direttore scientifico)*

Consulente per il sistema infrastrutturale stradale. Fiorella Honsell

Consulente per l'ambito della logistica. Paolo Sartor

Consulente per i temi legati alla perequazione urbanistica e compensazione. Marco Tosca

2021/2024 – Tematiche di analisi territoriale

Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali DI4A - mappatura dei servizi ecosistemici

Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura DPIA - pianificazione d'area vasta

Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura DPIA - studio dei progetti di territorio

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche DEAMS - contesto demografico e socio-economico regionale

Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura DIA - sistema infrastrutturale per la logistica

Università di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura DIA - analisi del sistema insediativo

Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto Dcp - adattamento al cambiamento climatico e resilienza territoriale

---

CONSULENTI PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Valutazione ambientale strategica (VAS) - Germana Bodi

Studio di incidenza ambientale (VIncA) - Marco Vecchiato

Foto di copertina

Gruppo monte Coglians con rifugio Marinelli - © Devis Sole

Castello di Colloredo di Monte Albano - © Devis Sole

Pordenone - Archivio interno

Castello di Miramare con golfo di Trieste - © Devis Sole

SOMMARIO

PARTE PRIMA 11
TITOLO I – OGGETTO, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO 11
Capo I - Disposizioni generali 11
Art. 1 Piano di governo del territorio (PGT) 11
Art. 2 Inquadramento normativo del PGT 11
Art. 3 Finalità del PGT 11
Art. 4 Obiettivi, indirizzi e indicazioni strategiche del PGT 12
Art. 5 Struttura e componenti del PGT 12
Art. 6 Rapporto tra PGT e Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 13
Art. 7 Rapporto tra PGT e Piani territoriali e di settore 13
Art. 8 Elaborati di PGT 13
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO 17
Capo I - Modalità di attuazione del PGT 17
Art. 9 Disposizioni attuative per gli strumenti di pianificazione 17
Art. 10 Indicazioni operative a supporto della redazione degli strumenti di pianificazione e della progettazione sostenibile 17
Art. 11 Copianificazione e accordi di pianificazione 18
Art. 12 Valutazione ambientale strategica e monitoraggio del PGT 18
Art. 13 WebGis del PGT 19
Art. 14 Adeguamento dinamico del quadro strutturale e strategico di livello regionale e intermedio 20
PARTE SECONDA 21
TITOLO I – LIVELLO REGIONALE DEL PIANO 21
Capo I - Sistema insediativo 21
Art. 15 Componente strutturale 21
Art. 16 Componente strategica 23
Capo II - Sistema verde e blu 25
Art. 17 Componente strutturale 25
Art. 18 Componente strategica 25
Capo III - Sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione 27
Art. 19 Componente strutturale 27
Art. 20 Componente strategica 28
TITOLO II – LIVELLO INTERMEDIO DEL PIANO 31
Capo I - Sistema insediativo 31
Art. 21 Componente strutturale 31

Art. 22 Componente strategica 32
Capo II - Sistema verde e blu 33
Art. 23 Componente strutturale 33
Art. 24 Componente strategica 34
Capo III - Sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione 34
Art. 25 Componente strutturale 34
Art. 26 Componente strategica 36
TITOLO III – RIFERIMENTO PER IL LIVELLO COMUNALE 38
Capo I - Disposizioni generali 38
Art. 27 Organizzazione dell'assetto territoriale comunale 38
Art. 28 Rappresentazione degli ambiti e condizioni territoriali 38
Art. 29 Struttura degli Ambiti 39
Capo II - Città pubblica e Sistemi trasversali 40
Art. 30 Città pubblica 40
Art. 31 Sistema logistico 40
Art. 32 Sistema del turismo montano 41
Art. 33 Sistema del turismo balneare 42
Capo III - Ambiti del sistema insediativo 43
Art. 34 Ambito residenziale di antica formazione 43
Art. 35 Ambito residenziale misto 45
Art. 36 Ambito verde urbano e periurbano 46
Art. 37 Ambito residenziale rurale 47
Art. 38 Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale 48
Art. 39 Ambito delle attività industriali 48
Art. 40 Ambito delle attività commerciali 49
Art. 41 Ambito della rigenerazione urbana 49
Capo IV - Ambiti del sistema verde e blu 50
Art. 42 Ambito delle aree naturali protette 50
Art. 43 Ambito delle aree della connettività ecologica 51
Art. 44 Ambito agricolo (Ambito delle aree di produzione agricola prevalente con infrastrutture e Ambito delle aree destinate a usi agricoli) 52
Art. 45 Ambito delle aree collinari e montane con attività agro-zootecnica 53
Art. 46 Ambito della montagna 54
Art. 47 Ambito forestale 55
Art. 48 Ambito delle acque terrestri 57
Art. 49 Ambito delle acque lagunari 58

Art. 50 Ambito delle acque marine 59
Capo V - Ambiti del sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione 60
Art. 51 Rete della mobilità stradale 60
Art. 52 Rete della mobilità ferroviaria 61
Art. 53 Rete della mobilità ciclabile 62
Art. 54 Ambito della mobilità portuale 63
Art. 55 Ambito della mobilità diportistica 64
Art. 56 Ambito della mobilità aeroportuale 65
Art. 57 Ambito della mobilità interscambio - Interporti 66
Art. 58 Rete della produzione e del trasporto di energia - infrastruttura energetica 67
Art. 59 Rete delle infrastrutture della banda larga 68
Art. 60 Rete delle infrastrutture di comunicazione 69
PARTE TERZA 71
TITOLO I – NORME TRANSITORIE 71
Capo I - Disposizioni finali 71
Art. 61 Disposizioni di salvaguardia 71
GLOSSARIO 72

PARTE PRIMA

TITOLO I – OGGETTO, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Piano di governo del territorio (PGT)

1. Il Piano di governo del territorio (PGT) è lo strumento di pianificazione territoriale e urbanistica che delinea gli obiettivi e gli indirizzi dell'assetto del territorio regionale coordinando l'uso del suolo, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio.

2. Il PGT in coerenza con il PPR, costituisce lo strumento per l'attuazione della "visione strategica" della programmazione regionale generale e settoriale, assicurandone il raccordo con il contesto fisico, ambientale, culturale ed economico, promuovendo una lettura del territorio che ne pone in risalto i punti di forza e di debolezza e ne evidenzia le potenzialità e le opportunità.

Art. 2 Inquadramento normativo del PGT

1. Il PGT è approvato in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12) dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nonché dei contenuti previsti dalle norme di legge statale e regionale che attribuiscono compiti alla pianificazione regionale.

2. Il PGT è predisposto in coerenza ai principi generali di sussidiarietà e coerenza con gli altri livelli di pianificazione, al principio fondamentale di competenza nella ripartizione delle funzioni pianificatorie, nonché alla semplificazione anche al fine di orientare il rapporto con gli strumenti di pianificazione territoriale, comunale e settoriale alle diverse scale.

3. La Variante al PGT costituisce un aggiornamento del PGT approvato nel 2013 con DPReg n. 0274/Pres del 22 ottobre 2013 ed è stata redatta ai sensi dell'articolo 1 bis della legge regionale 22/2009.

Art. 3 Finalità del PGT

1. La funzione di pianificazione territoriale generale è definita dall'assetto strutturale e strategico a livello regionale e di area vasta per il livello intermedio.

2. Il livello regionale costituisce il riferimento per le componenti strutturale e strategica per le politiche regionali e gli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale.

3. Il livello intermedio costituisce riferimento per la pianificazione comunale, in relazione alle componenti strutturale e strategica, secondo principi di interesse pubblico di rilievo sovralocale con particolare riferimento a:

a) definizione dell'assetto del sistema insediativo, quale riferimento per la pianificazione comunale;
b) razionalizzazione e l'integrazione dei sistemi di attrezzature e servizi tra comuni, al fine di garantirne un'equa distribuzione e accessibilità a scala di area vasta;
c) individuazione dell'assetto delle infrastrutture per la mobilità sostenibile di persone, merci e informazioni a scala di area vasta;

d) individuazione delle infrastrutture verdi e blu di area vasta, finalizzate al mantenimento dei servizi ecosistemici, al rafforzamento della resilienza territoriale e contrasto agli effetti indotti dai cambiamenti climatici;
e) individuazione delle aree da sottoporre a processi di rigenerazione territoriale;
f) promozione dell'integrazione e della razionalizzazione degli interventi di scala sovracomunale.

4. Il PGT promuove un modello di pianificazione partecipata e collaborativa, fondato su forme di cooperazione tra i diversi livelli di governo, orientato alla trasformazione dei modelli di produzione, consumo e uso del territorio. A tal fine assume quali principi guida la circolarità, l'equità, la tutela dei beni comuni e relazionali, nonché la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

5. In coerenza con tali finalità, il PGT si fonda sulle seguenti strategie territoriali: il contenimento del consumo di suolo; il rafforzamento della resilienza territoriale e la prevenzione dei rischi naturali, anche attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici; la promozione del metabolismo territoriale e urbano, orientato ai principi di circolarità, sostenibilità e riduzione dei flussi di materia, energia, mobilità ed emissioni.

Art. 4 Obiettivi, indirizzi e indicazioni strategiche del PGT

1. Il PGT nel definire l'assetto strutturale e strategico del territorio regionale, perseguendo le finalità di sviluppo sostenibile, di contrasto al consumo di suolo anche ai fini della prevenzione degli effetti indotti dai cambiamenti climatici, individua i seguenti Obiettivi generali:
a) OG 1 - Rafforzare: - la capacità di resilienza di comunità e territori in funzione dei rischi naturali e di quelli derivanti dal cambiamento climatico - la capacità del sistema verde e blu di fornire servizi ecosistemici;
b) OG 2 - Azzerare la dispersione del sistema insediativo per contenere il consumo di suolo, migliorare la qualità del costruito e degli spazi aperti, promuovere la città circolare;
c) OG 3 - Garantire la dotazione e l'accessibilità equa ai servizi e alle attrezzature sul territorio regionale e in area vasta;
d) OG 4 - Migliorare l'accessibilità al sistema della mobilità sostenibile di persone e merci, diminuire il digital divide;
e) OG 5 - Incrementare l'efficienza del sistema energetico regionale governando le trasformazioni indotte dalla transizione energetica da fossile a rinnovabile;
f) OG 6 - Migliorare l'attrattività e la sostenibilità del sistema economico territoriale e degli agglomerati produttivi, commerciali e logistici e valorizzare le aree di produzione delle eccellenze regionali;
g) OG 7 - Promuovere la transizione alla bioeconomia valorizzando l'agricoltura resiliente, il turismo rurale e l'identità locale e le sue produzioni di eccellenza.

2. Gli Obiettivi generali si articolano in Obiettivi specifici declinati in indirizzi e indicazioni strategiche, quest'ultime identificate nelle Cartografie del livello intermedio che, nel loro insieme, definiscono la componente strategica del PGT.

Art. 5 Struttura e componenti del PGT

1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è articolato su due livelli:
a) livello regionale;
b) livello intermedio.

2. Il PGT, in coerenza con la normativa regionale e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), è composto da:
a) componente strutturale, intesa quale elemento consolidato che definisce l'assetto del territorio nel lungo periodo;
b) componente strategica, intesa quale scenario regionale di sviluppo e coesione territoriale

3. Gli elementi strutturali e strategici, per entrambi i livelli, sono definiti nei seguenti sistemi territoriali:
a) sistema insediativo;
b) sistema verde e blu;
c) sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione.

4. Il Piano individua i Sistemi territoriali locali (STL), quali ambiti territoriali di area vasta nei quali si integrano le componenti insediative, infrastrutturali, ambientali, sociali, culturali ed economiche ai fini del governo del territorio. Gli STL sono funzionali a definire il livello intermedio del PGT.

5. Le componenti strutturale e strategica dei livelli regionale e intermedio, sono suscettibili di possibili modifiche e integrazioni unicamente attraverso l'attivazione del processo di copianificazione.

Art. 6 Rapporto tra PGT e Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

1. Il PGT e il PPR sono atti diversi e complementari che coinvolgono, rispettivamente, il processo di pianificazione territoriale e il processo di pianificazione paesaggistica. Il PGT è indirizzato alla gestione dell'assetto, all'uso e allo sviluppo sostenibile del territorio mentre il PPR disciplina la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesaggistici.

2. I contenuti del PGT sono coordinati con il PPR, ferma restando la facoltà di integrare il Piano con contenuti, non in contrasto con il PPR, necessari per lo sviluppo di ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento al patrimonio identitario della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

Art. 7 Rapporto tra PGT e Piani territoriali e di settore

1. Il PGT assicura il coordinamento con i piani di settore statali e regionali, garantendo la coerenza delle scelte di pianificazione territoriale.

2. I piani di settore statali sono recepiti e integrati nel PGT secondo la normativa vigente.

3. Il PGT definisce gli indirizzi per il coordinamento dei piani, programmi e progetti regionali di settore.

4. I piani di settore regionali sono predisposti e approvati in coerenza con il PGT e possono costituirne variante secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

5. I contenuti attinenti alla disciplina sovraordinata non sono riprodotti nel presente piano, ma è previsto un rinvio dinamico agli stessi.

Art. 8 Elaborati di PGT

1. Il PGT è costituito da un insieme coordinato di elaborati descrittivi, normativi, cartografici e valutativi che ne definiscono il quadro conoscitivo, strutturale, strategico e la disciplina di governo del territorio.

2. Gli elaborati costitutivi del Piano sono di seguito elencati, raggruppati per sezioni:

a) 00 - Elenco elaborati

b) Relazioni di Piano

i. 01 - Relazione di analisi del territorio regionale
ii. 02 - Relazione generale di Piano

c) Norme tecniche di attuazione (NTA)

i. 03 - Norme tecniche di attuazione (NTA)
Allegato:
- 03.A - Tabella di correlazione tra ambiti di PGT e zone omogenee

d) Quadro conoscitivo - cartografia scala 1:150.000

i. 04 - Carta delle vulnerabilità del territorio

e) Quadro strutturale di livello regionale - cartografia scala 1:150.000

i. 05.1 - Quadro della componente strutturale
ii. 05.2 - Quadro della componente strutturale: sistema insediativo
iii. 05.3 - Quadro della componente strutturale: sistema verde e blu
iv. 05.4 - Quadro della componente strutturale: sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione

f) Quadro strategico di livello regionale - cartografia scala 1:150.000

i. 06.1 - Quadro della componente strategica
ii. 06.2 - Quadro della componente strategica: sistema insediativo
iii. 06.3 - Quadro della componente strategica: sistema verde e blu
v. 06.4 - Quadro della componente strategica: sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione

g) Quadro strutturale e strategico di livello intermedio - cartografia scala 1:50.000/1:150.000

i. 07.1 - STL 01 Carta di identità territoriale - Trieste e Carso triestino
Allegati:
- 07.1A - STL01 Quadro della componente strutturale
- 07.1B - STL01 Quadro della componente strategica

ii. 07.2 - STL 02 Carta di identità territoriale - Bassa pianura
Allegati:
- 07.2A - STL02 Quadro della componente strutturale
- 07.2B - STL02 Quadro della componente strategica

iii. 07.3 - STL 03 Carta di identità territoriale - Bassa pianura centrale, Laguna e foci del Tagliamento
Allegati:
- 07.3A - STL03 Quadro della componente strutturale
- 07.3B - STL03 Quadro della componente strategica

iv. 07.4 - STL 04 Carta di identità territoriale - Medio Friuli
Allegati:
- 07.4A - STL04 Quadro della componente strutturale
- 07.4B - STL04 Quadro della componente strategica

v. 07.5 - STL 05 Carta di identità territoriale - Udine e Friuli centrale
Allegati:

- 07.5A - STL05 Quadro della componente strutturale
- 07.5B - STL05 Quadro della componente strategica

vi. 07.6 - STL 06 Carta di identità territoriale - Friuli collinare
Allegati:
- 07.6A - STL06 Quadro della componente strutturale
- 07.6B - STL06 Quadro della componente strategica

vii. 07.7 - STL 07 Carta di identità territoriale - Valli del Natisone e del Torre
Allegati:
- 07.7A - STL07 Quadro della componente strutturale
- 07.7B - STL07 Quadro della componente strategica

viii. 07.8 - STL 08 Carta di identità territoriale - Pedemontana pordenonese
Allegati:
- 07.8A - STL08 Quadro della componente strutturale
- 07.8B - STL08 Quadro della componente strategica

ix. 07.9 - STL 09 Carta di identità territoriale - Pordenone e Bassa pianura
Allegati:
- 07.9A - STL09 Quadro della componente strutturale
- 07.9B - STL09 Quadro della componente strategica

x. 07.10 - STL 10 Carta di identità territoriale - Carnia
Allegati:
- 07.10A - STL10 Quadro della componente strutturale
- 07.10B - STL10 Quadro della componente strategica

xi. 07.11 - STL 11 Carta di identità territoriale - Alpi Giulie
Allegati:
- 07.11A - STL11 Quadro della componente strutturale
- 07.11B - STL11 Quadro della componente strategica

xii. 07.12 - STL 12 Carta di identità territoriale - Gorizia, foci dell'Isonzo e Laguna
Allegati:
- 07.12A - STL12 Quadro della componente strutturale
- 07.12B - STL12 Quadro della componente strategica

xiii. 08 - Quadro della componente strutturale di livello intermedio

xiv. 09 - Quadro della componente strategica di livello intermedio

h) Studi e approfondimenti

i. 10 - Masterplan delle aree miliari dismesse

i) Abaco delle azioni progettuali

i. 11 - Abaco delle azioni progettuali (indirizzi per il miglioramento ambientale della matrice extraurbana - abachi delle Nature-Based Solutions: aree militari dismesse e aree industriali)

j) Rapporto ambientale di VAS e Sintesi non tecnica

i. 12 - Rapporto ambientale (RA)
Allegati:
- 12.A - Verifica delle coerenze esterne verticali e orizzontali del PGT
- 12.B - Relazione di analisi della coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- 12.C - Verifica di recepimento e integrazione degli indirizzi guida ambientali nel PGT

- 12.D - Valutazione ambientale degli indirizzi, delle indicazioni strategiche e delle disposizioni normative del PGT
- 12.E - Metodologia di costruzione del sistema cartografico a supporto della VAS
- 12.F - Analisi cartografica dei Sistemi Territoriali Locali (STL) e indirizzi per la mitigazione e compensazione ambientale
- 12.G - Piano di monitoraggio ambientale e territoriale
- 12.H - Studio di Incidenza Ambientale (VIncA Livello II)

ii. 13 - Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale (RA)

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO

Capo I - Modalità di attuazione del PGT

Art. 9 Disposizioni attuative per gli strumenti di pianificazione

1. Il PGT costituisce lo strumento di riferimento per il governo del territorio e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, definisce il quadro strutturale e strategico di riferimento delle politiche regionali e per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale.

2. In attuazione e nel rispetto del PGT, le politiche regionali e gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale devono porsi in coerenza con le componenti strutturale e strategica del livello regionale e intermedio.

3. In attuazione e nel rispetto del PGT, i Piani territoriali infraregionali (PTI), quali strumenti di pianificazione degli agglomerati produttivi di interesse regionale, devono:
a) porsi in coerenza con la componente strutturale di livello regionale;
b) porsi in coerenza con la componente strategica di livello regionale e intermedio;
c) tenere conto delle specifiche individuate nelle Carte di identità territoriali elaborate per ciascun STL;
d) sviluppare e arricchire in modo autonomo i contenuti di PGT, garantendo il coordinamento delle previsioni tra i comuni interessati.

4. In attuazione e nel rispetto del PGT, gli strumenti di pianificazione comunale:
a) devono recepire la componente strutturale di livello intermedio;
b) devono recepire la componente strategica di livello regionale e intermedio;
c) devono tenere conto delle specifiche individuate nelle Carte di identità territoriali elaborate per ciascun STL;
d) possono sviluppare e arricchire in modo autonomo i contenuti di PGT, definendo propri indirizzi, obiettivi e strategie coerenti con esso;
e) assicurano il coordinamento con le previsioni dei PTI adeguando i propri strumenti urbanistici alle relative previsioni.

5. La componente strategica che si esplica nel Piano in azioni strategiche costituisce un vincolo prescrittivo di principio e deve essere salvaguardata nella sua integrità, evitando interventi che possano comprometterne le caratteristiche, la funzione o l'efficacia. L'attuazione avviene attraverso:
a) il recepimento, l'esplicitazione e l'eventuale arricchimento di tale vincolo nello strumento di pianificazione comunale, qualora tale indicazione ricada all'interno del territorio comunale di competenza;
b) la stipula di un Accordo di pianificazione qualora tale vincolo ricada su più ambiti territoriali di competenza.

6. I soggetti del governo del territorio rendono disponibile la documentazione elaborata all'interno dei propri strumenti di pianificazione ai fini dell'integrazione e dell'aggiornamento della Banca Dati per la Pianificazione (BDP) e del monitoraggio.

Art. 10 Indicazioni operative a supporto della redazione degli strumenti di pianificazione e della progettazione sostenibile

1. Il Piano di Governo del Territorio (PGT) contiene un Abaco delle azioni progettuali e un Allegato alle presenti NTA, a supporto della redazione degli strumenti di pianificazione e della progettazione sostenibile, come strumenti operativi per la pianificazione settoriale e comunale.

2. L'Abaco delle azioni progettuali è strutturato nelle seguenti sezioni:
a) indirizzi per il miglioramento ambientale della matrice extraurbana;
b) abachi delle Nature-Based Solutions, con particolare riferimento alle aree militari dismesse e alle aree industriali;

3. Le presenti NTA includono l'Allegato A: tabella di correlazione ambiti e zone omogenee.

4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 sono finalizzati a supportare le scelte della pianificazione settoriale e comunale, assicurando al contempo coerenza con le strategie generali del PGT e promuovendo uno sviluppo sostenibile del territorio.

Art. 11 Copianificazione e accordi di pianificazione

1. La legge di settore individua la copianificazione e gli accordi di pianificazione quali strumenti di pianificazione condivisa e cooperante tra i diversi soggetti istituzionali.

2. La copianificazione costituisce il processo attraverso il quale il livello pianificatorio intermedio del Piano di Governo del Territorio è definito, aggiornato e condiviso tra la Regione, i Comuni e gli altri soggetti competenti.

3. Gli accordi di pianificazione costituiscono lo strumento attraverso il quale sono individuate e coordinate le azioni relative alle componenti del livello pianificatorio intermedio, ai fini della loro attuazione.

4. La copianificazione si attua mediante la conferenza di copianificazione disciplinata dalla legge di settore.

Art. 12 Valutazione ambientale strategica e monitoraggio del PGT

1. La Valutazione ambientale strategica (VAS) del PGT definisce il quadro di riferimento per la valutazione ambientale delle trasformazioni territoriali, ai vari livelli pianificatori, attraverso la messa a disposizione di carte tematiche di valutazione contenute in una specifica sezione del WebGIS PGT.

2. L'allegato 12.F al Rapporto ambientale della VAS, "Analisi cartografica dei Sistemi Territoriali Locali (STL) e indirizzi per la mitigazione e la compensazione ambientale", costituisce riferimento per le valutazioni e l'attuazione delle indicazioni strategiche di livello intermedio del PGT e per la valutazione degli interventi di carattere sovracomunale da disciplinare mediante accordi di pianificazione, con particolare riferimento alla trasformabilità territoriale e agli indirizzi di mitigazione, compensazione e adattamento climatico.

3. L'allegato 12.H al Rapporto ambientale della VAS, "Studio di Incidenza Ambientale (VincA Livello II)", costituisce riferimento per le misure di mitigazione per l'attuazione delle indicazioni strategiche di livello intermedio del PGT.

4. Il Piano di monitoraggio della VAS costituisce parte integrante del PGT.

5. Il Piano di monitoraggio è costituito da un sistema di indicatori utilizzabili quale base metodologica comune per le VAS e per i relativi piani di monitoraggio degli strumenti di governo

del territorio. Tali indicatori sono declinati rispetto alla scala territoriale di riferimento e integrati, ove necessario, in relazione alle specificità locali.

6. Il monitoraggio del PGT è svolto dall'Osservatorio regionale competente per verificare l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del PGT.

7. I soggetti competenti in materia di governo del territorio trasmettono i Piani di monitoraggio, unitamente alla documentazione di piano, all'Osservatorio regionale competente al fine di espletare le attività di monitoraggio.

Art. 13 WebGis del PGT

1. Il WebGis è lo strumento per l'accesso alla Banca dati di Piano, e consente la consultazione degli strati informativi digitali costituenti:

a) la componente strutturale che rappresenta l'assetto territoriale di livello regionale e intermedio;
b) la componente strategica che rappresenta gli indirizzi e le strategie di livello regionale e intermedio.

2. Gli elaborati cartografici del PGT si basano sugli strati informativi in formato digitale di cui al comma 1. Gli strati informativi digitali sono il riferimento per la contestualizzazione geografica e geometrica degli obiettivi e dei contenuti del PGT e costituiscono lo strumento condiviso attraverso il quale avviene l'interazione tra Regione e altri Enti territoriali durante la discussione e l'eventuale revisione delle indicazioni di Piano.

3. Gli strati informativi di cui al comma 1 costituiscono inoltre riferimento per la formazione degli strumenti territoriali e urbanistici.

4. Gli strati informativi del PGT, contenuti nella Banca dati di piano, sono costruiti nel sistema di riferimento geodetico nazionale ETRS89-ETRF2000 (RDN2008 EPSG 6708); nelle fasi di aggiornamento, integrazione e modifica degli strati informativi del PGT non devono essere convertiti in altri sistemi di riferimento.

5. La banca dati di piano è resa consultabile oltre che attraverso un WebGis, anche attraverso un servizio WMS (Web Map Service) ed un servizio WFS (Web Feature Service) e sarà integrata all'interno della Infrastruttura Regionale IRDAT con la documentazione e gli strumenti di accesso propri del Catalogo dei Dati Ambientali e Territoriali della Regione FVG. Gli strati informativi presentano diverso grado di precisione (1:25.000, 1:50.000, 1:100.000), in funzione delle fonti utilizzate per la costruzione delle informazioni in essi contenute. La specifica scala di consultazione viene indicata nel metadato del singolo strato informativo.

6. Le fonti dei dati utilizzate per la costruzione degli strati informativi sono riportate nel metadato relativo ad ogni strato informativo, tutte le proposte di revisione o integrazione degli strati informativi dovranno quindi tenere conto della procedura di costruzione degli strati di Piano e delle relative fonti di dati.

7. I metodi per la consultazione e l'interscambio degli strati informativi del Piano di Governo del Territorio potranno in futuro subire variazioni ed aggiornamenti in funzione delle mutate disponibilità di strumenti per la diffusione dell'informazione territoriale o di mutate necessità tecniche di monitoraggio e interscambio dell'informazione territoriale.

Art. 14 Adeguamento dinamico del quadro strutturale e strategico di livello regionale e intermedio

1. La Giunta regionale provvede all'adeguamento dinamico del Quadro strutturale e strategico di livello regionale e intermedio del PGT tenendo conto:

a) dell'analisi e dei contenuti degli atti di pianificazione comunale che attengono a elementi di rilievo regionale o intermedio;
b) dell'analisi e dei contenuti dei piani settoriali, dei piani territoriali infraregionali e delle loro varianti che attengono a elementi di rilievo regionale o intermedio;
c) del mutato quadro socioeconomico, territoriale e ambientale;
d) dell'accertamento di modifiche territoriali conseguenti l'aggiornamento di dati, perimetrazioni e classificazioni derivanti da disposizioni normative, provvedimenti amministrativi o esiti delle attività di monitoraggio, che non comportino nuove scelte pianificatorie.

2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli adeguamenti del Quadro strutturale e strategico di livello regionale e intermedio conseguenti alle fattispecie di cui al comma 1, qualora consistano nel recepimento di elementi conoscitivi, ricognitivi o derivanti da disposizioni normative o provvedimenti sopravvenuti e non rientrino nelle fattispecie di variante o aggiornamento ai sensi della legge di settore.

3. L'adeguamento dei contenuti del Quadro strutturale e strategico di livello regionale e intermedio conseguenti alle fattispecie di cui al comma 1, viene recepito nei relativi strati informativi e nel WebGis del PGT, nonché negli elaborati di Piano a seguito delle procedure di cui all'articolo 23 della Legge.

PARTE SECONDA

TITOLO I – LIVELLO REGIONALE DEL PIANO

Capo I - Sistema insediativo

Art. 15 Componente strutturale

1. Il Sistema insediativo di livello regionale è composto dal sistema policentrico degli insediamenti organizzato per Sistemi Territoriali Locali (STL) e si struttura mediante i poli di primo livello e i poli minori che assumono il ruolo di centri di gestione e sviluppo del territorio in funzione della loro capacità di favorire le relazioni sia all'interno del territorio regionale sia con i territori limitrofi e d'oltreconfine.

2. Il Sistema insediativo di livello regionale rappresenta la struttura di riferimento per le politiche regionali e la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale ed è composto dai seguenti elementi:

a) Poli di primo livello, quali principali centri attrattori che garantiscono un'adeguata offerta di servizi e attrezzature per soddisfare un bacino d'utenza di carattere sovracomunale, individuati nei seguenti centri:
   - Cervignano del Friuli;
   - Cividale del Friuli;
   - Codroipo;
   - Gemona del Friuli;
   - Gorizia;
   - Maniago;
   - Latisana;
   - Monfalcone;
   - Palmanova;
   - Pordenone;
   - Ronchi dei Legionari;
   - Sacile;
   - San Daniele del Friuli;
   - San Vito al Tagliamento;
   - Sappada;
   - Spilimbergo;
   - Tarvisio;
   - Tolmezzo;
   - Trieste;
   - Udine.

b) Poli minori, che integrano la componente funzionale e identitaria del sistema insediativo in quanto ambiti a complessità urbanistica quali antica o nuova centralità ed in possesso di elementi che identificano il territorio anche sotto il profilo storico, economico, culturale, turistico e ambientale:
   - Aquileia;
   - Arta Terme;
   - Aviano;
   - Azzano Decimo;

- Chiusaforte;
- Cimolais;
- Colloredo di Montalbano;
- Cordovado;
- Cormons;
- Duino-Aurisina;
- Forni di Sopra;
- Gradisca D'Isonzo;
- Grado;
- Lignano Sabbiadoro;
- Manzano;
- Marano Lagunare;
- Muggia;
- Osoppo;
- Polcenigo;
- Pontebba;
- Porcia;
- Prato Carnico;
- Ravascletto;
- San Dorligo della Valle – Dolina;
- San Giorgio di Nogaro;
- Sauris;
- Sesto al Reghena;
- Sutrio;
- Tarcento;
- Valvasone;
- Venzone.

c) Polarità turistica, quali poli caratterizzati da una significativa capacità attrattiva turistica, riconosciuta per la presenza di elementi storico-culturali, ambientali e paesaggistici, sportivi e ricreativi di rilevanza territoriale, all'interno dei quali consolidare e qualificare la funzione turistica e accompagnarne l'evoluzione in relazione alla crescita dei flussi, agli impatti sul territorio e alla diversificazione della domanda:
    - Aquileia;
    - Arta Terme;
    - Chiusaforte;
    - Cimolais;
    - Cividale del Friuli;
    - Forni di Sopra;
    - Grado;
    - Lignano Sabbiadoro;
    - Muggia;
    - Palmanova;
    - Pontebba;
    - Prato Carnico;
    - Ravascletto;
    - Sappada;
    - Sauris;
    - Sutrio;
    - Tarvisio;

- Trieste.

d) Tessuto insediativo, quali insediamenti che strutturano la vita quotidiana, integrando residenza, servizi e attività economiche;
e) Servizi sovralocali quali sanitari, culturali, dell'istruzione, dell'università e ricerca, del trasferimento tecnologico, sportivi e turistici;
f) Agglomerati industriali di interesse regionale, quali principali poli industriali regionali di notevole estensione per l'insediamento di imprese e nuove attività ad alto potenziale di sviluppo e di grande scala opportunamente collegati a nodi e infrastrutture di trasporto e ai servizi tecnologici;
g) Isole commerciali, quali centri strategici per l'attrazione economica;
h) Siti UNESCO, quali elementi di valore internazionale che tutelano il patrimonio storico culturale, valorizzando l'identità e lo sviluppo locale.

Art. 16 Componente strategica

1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 4, di seguito sono esplicitati gli indirizzi e le azioni strategiche della componente strategica che devono essere necessariamente considerati nell'attuazione delle politiche regionali e nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale.

2. Per contrastare il consumo di suolo nel tessuto insediativo è prioritario adottare strategie di rigenerazione territoriale, urbana e edilizia e attuare il principio di bilancio del consumo di suolo da svilupparsi:

a) privilegiando il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente con priorità agli interventi di:
    i. adeguamento antisismico, orientando incentivi e politiche verso la messa in sicurezza strutturale del patrimonio edilizio e promuovendo l'aggiornamento degli strumenti urbanistici alle risultanze degli studi di microzonazione sismica;
    ii. efficientamento energetico, orientando incentivi e politiche verso interventi sul patrimonio edilizio e ad elevate prestazioni in coerenza con gli obiettivi regionali di decarbonizzazione al 2045 ai sensi della LR n.4/2023 - FVGreen;
    iii. recupero del patrimonio edilizio abbandonato o sottoutilizzato attuando criteri premiali incentivanti e forme di partenariati pubblico-privati;
    iv. recupero delle aree militari dismesse;
    v. rigenerazione multifunzionale delle stazioni nei centri medi e piccoli per servizi di interesse locale e sovracomunale;
    vi. rigenerazione delle aree a indebolimento commerciale nei centri urbani e promozione della loro attrattività supportando l'insediamento di attività commerciali e servizi di prossimità;
    vii. riqualificazione/riprogettazione degli spazi pubblici e delle nuove centralità secondo parametri di accessibilità, qualità anche ambientale e sanitaria, sicurezza, inclusività integrati alle infrastrutture verdi e blu e alle reti del trasporto pubblico locale e della mobilità lenta;
    viii. riduzione degli impatti ambientali delle progettualità legate ai processi di rigenerazione territoriale, urbana ed edilizia attuando il principio di economia circolare.
b) contrastando la dispersione insediativa nelle fasce suburbane non presidiate da servizi, disincentivando le nuove espansioni, privilegiando il completamento del tessuto insediativo esistente, salvaguardando le attività agricole e zootecniche preesistenti;

c) promuovendo azioni di depavimentazione, deimpermeabilizzazione, decementificazione e deparcheggizzazione.

3. Per garantire maggior equilibrio territoriale del sistema policentrico dev'essere assicurata:
a) una razionale e pianificata dotazione di servizi e attrezzature accessibili sul territorio regionale e in area vasta, al fine di sostenere modelli di welfare di comunità capaci di integrare servizi socio-assistenziali, sanitari, culturali, prima infanzia e scolastici;
b) l'accessibilità degli spazi pubblici e collettivi, promuovendo il rispetto dei principi della progettazione universale;
c) la rivitalizzazione dei centri urbani, dei borghi storici, dei centri a rischio abbandono nonché delle aree svantaggiate e interne, attraverso:
    i. mantenimento e potenziamento dei servizi di prossimità mediante la multifunzionalità delle strutture e degli edifici pubblici al fine di garantire la presenza dei servizi di base anche nei contesti territoriali più fragili;
    ii. sostegno di progetti di rigenerazione culturale, sociale ed economica anche mediante l'integrazione dei beni culturali e paesaggistici con il sistema dell'ospitalità e dei servizi turistici;
d) attuazione di politiche abitative integrate per rafforzare l'edilizia residenziale pubblica, rivolte alle fasce economicamente più fragili, attraverso:
    i. incremento delle strutture dedicate all'edilizia sovvenzionata e convenzionata, alle forme di social housing, cohousing o altre modalità innovative dell'abitare, privilegiando contesti di rigenerazione e connessi ai servizi e alle reti della mobilità;
    ii. l'attivazione di misure di contrasto al patrimonio edilizio non occupato con strumenti di incentivazione fiscale e politiche e azioni di sostegno all'accesso all'abitazione;
e) una distribuzione equilibrata dei flussi turistici sul territorio, attraverso la diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta e la qualificazione e il riuso del patrimonio esistente, rispetto a nuovo consumo di suolo.

4. Nell'attuare e sviluppare un sistema coordinato di agglomerati industriali di interesse regionale, è necessario:
a) localizzare le nuove previsioni degli agglomerati industriali di interesse regionale in ampliamento a quelle esistenti;
b) ammettere funzioni complementari e di supporto alle attività produttive secondo il principio della mixitè funzionale previa verifica della compatibilità con le attività insediate e ottemperando le esigenze di tipo sanitario e ambientali;
c) ammettere funzioni di logistica;
d) promuovere l'integrazione con i parchi scientifici, enti di ricerca e centri di alta formazione;
e) verificare preventivamente la compatibilità della destinazione residenziale con le funzioni produttive presenti e che la permanenza residenziale sia limitata nel tempo, nonché disciplinata mediante appositi strumenti di regolamentazione comunale idonei ad assicurare la piena compatibilità con la funzione produttiva dell'area;
f) assicurare la compatibilità ambientale e sanitaria delle trasformazioni rispetto ai tessuti insediativi e ai recettori sensibili contermini, prevenendo l'incremento dell'esposizione della popolazione alle pressioni derivanti dalle attività produttive e logistiche;
g) prevedere fasce naturali di mitigazione e protezione e connessioni con l'IVB.

5. Per razionalizzare la pianificazione delle aree produttive, logistiche e commerciali, evitarne la dispersione sul territorio e migliorare la qualità, si deve:
a) recuperare e rigenerare aree industriali, artigianali, logistiche e commerciali, anche dismesse e degradate, rendendole funzionalmente integrate con il contesto urbano circostante;

b) perseguire la progressiva trasformazione delle aree produttive esistenti in APEA, con dotazioni adeguate di verde, permeabilità ecologica e sistemi condivisi di gestione energetica e idrica;
c) sviluppare l'accessibilità anche mediante la rete della mobilità lenta;
d) implementare le infrastrutture verdi e blu all'interno e ai margini delle aree.

6. Gli indirizzi e le azioni strategiche delineati nel presente articolo devono sottendere al miglioramento complessivo della qualità architettonica, urbana e ambientale adottando inoltre i principi di progettazione sostenibile enunciati nell'Abaco delle azioni progettuali di cui all'articolo 10 e di eventuali specifiche individuate da normative e piani di settore.

Capo II - Sistema verde e blu

Art. 17 Componente strutturale

1. Il Sistema verde e blu di livello regionale comprende un insieme integrato e interconnesso di aree naturali e seminaturali, aree agricole, forestali, delle acque terrestri e delle acque marine territoriali. È finalizzato a garantire la conservazione delle risorse naturali e non rinnovabili, la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, la continuità della rete ambientale, quali presupposti per l'erogazione e la fruizione dei servizi ecosistemici, nonché la fruizione pubblica degli spazi aperti.

2. Il Sistema verde e blu rappresenta la struttura di riferimento per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale ed è composto dai seguenti ambiti:
a) Ambito della tutela ambientale, comprendente le aree e gli elementi territoriali riconosciuti di rilevanza ambientale e funzionali alla conservazione della biodiversità, alla tutela degli ecosistemi e alla connettività ecologica, articolato al livello intermedio negli ambiti delle aree naturali protette e delle aree della connettività ecologica;
b) Ambito agricolo, insieme delle aree destinate o funzionali all'attività agricola, caratterizzate da coltivazioni, prati, pascoli e sistemi rurali produttivi, che contribuiscono al mantenimento del paesaggio agrario e della biodiversità diffusa;
c) Ambito della montagna, inteso come l'insieme delle aree montane caratterizzate dalla prevalenza dei sistemi naturali, forestali e agro-silvo-pastorali e da specifiche condizioni morfologiche, ambientali e insediative;
d) Ambito forestale, insieme delle aree coperte da boschi e foreste, naturali o seminaturali, che svolgono funzioni ecologiche, paesaggistiche e di tutela idrogeologica, secondo la loro continuità e rilevanza ecosistemica;
e) Ambito delle acque, definito come l'insieme dei corpi d'acqua che svolgono funzioni idrauliche, ambientali, ecologiche, contribuendo alla regolazione del ciclo idrologico, alla tutela della biodiversità e alla connessione degli ecosistemi.
f) Siti UNESCO (Dolomiti Friulane e Palù di Livenza), quali elementi di valore internazionale che tutelano il patrimonio culturale e naturale, valorizzando l'identità e lo sviluppo locale.

Art. 18 Componente strategica

1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 4, di seguito sono esplicitati gli indirizzi e le azioni strategiche della componente strategica che devono essere necessariamente considerati nell'attuazione delle politiche regionali e nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale.

2. Per rafforzare la resilienza di territori e comunità è necessario:

a) sviluppare l'infrastruttura verde e blu (IVB) attraverso indirizzi e azioni strategiche volte a:
    i. ampliamento dell'infrastruttura verde e blu, quali porzioni di territorio prevalentemente non urbanizzate, caratterizzate da elevato valore ambientale e attività antropiche non invasive, localizzate in contesti adiacenti all'Ambito della tutela ambientale;
    ii. realizzare connessioni dell'infrastruttura verde e blu che garantiscano funzionalità ecologico-ambientale tra territori naturali, seminaturali, rurali e urbani nonché con i territori contermini per migliorare la qualità ecosistemica, ambientale e paesaggistica;
    iii. migliorare la permeabilità ecologica tra l'ambito agrario nei bordi urbani e il tessuto insediativo, integrando le "porte della città" come elementi di transizione paesaggistica e non come margini di abbandono;
    iv. implementare e migliorare la messa a sistema dei prati stabili, in coerenza con la legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e con gli obiettivi della Nature Restoration Law per gli ecosistemi agricoli;
    v. prevedere l'integrazione sistematica dell'IVB nelle pianificazioni attuative e nelle trasformazioni urbanistiche per migliorare la qualità ambientale del sistema insediativo;
    vi. adottare le Nature Based Solutions (NBS) per contribuire all'adattamento al cambiamento climatico, al miglioramento della qualità dell'aria, in coerenza e in armonia con le politiche, piani e programmi di settore regionale, e ridurre e mitigare gli impatti derivanti da inquinanti ambientali e pressioni antropiche.
b) considerare i sistemi dei territori costieri e lagunari soggetti all'aumento del livello medio del mare per affrontare le problematiche connesse al cambiamento climatico, dell'intrusione del cuneo salino, della salinizzazione delle acque nella bassa pianura e dell'innalzamento del livello del mare, in coerenza e in armonia con le politiche, piani e programmi di settore regionale;
c) considerare la pianificazione di bacino per ridurre il rischio idraulico e idrogeologico;
d) prevedere specifiche misure di mitigazione per ridurre l'esposizione al rischio incendio e ad altri rischi biotici e abiotici, in particolare nelle zone di interfaccia urbano-foresta.

3. Per tutelare e gestire in modo sostenibile la risorsa idrica, in coerenza con la pianificazione di settore, è indispensabile:
a) limitare l'eccessivo sfruttamento delle falde artesiane attraverso la regolazione dei prelievi;
b) completare e migliorare le reti acquedottistiche, fognarie e dei sistemi di depurazione;
c) promuove un uso efficiente della risorsa idrica attraverso l'adozione di tecnologie di risparmio;
d) favorire la realizzazione di bacini di accumulo idrico multifunzionali.

4. Per sostenere i territori vocati all'insediamento di filiere produttive resilienti, sostenibili e multifunzionali, in coerenza con le politiche regionali di settore, è necessario:
a) definire una strategia per tutelare la capacità d'uso e la potenzialità agronomica del suolo attraverso finanziamenti mirati e progetti di rigenerazione che coinvolgano accordi pubblico-privati;
b) mantenere la componente di semi naturalità data dalla rete degli elementi verdi del paesaggio anche nelle aree servite da impianti di irrigazione strutturata e gestita dai Consorzi di bonifica;
c) salvaguardare la destinazione d'uso agricola e, in particolare, nelle aree servite da impianti di irrigazione strutturata e gestita dai Consorzi di bonifica;
d) evitare la localizzazione di impianti FER nelle aree servite da impianti di irrigazione strutturata e gestita dai Consorzi di bonifica;

e) promuove la gestione sostenibile delle attività agro-pastorali, la tutela e valorizzazione dei prati, dei pascoli e delle aree malghive e la prevenzione al degrado, all'erosione e alla messa in sicurezza dei versanti.

5. Per promuove una gestione forestale sostenibile, in coerenza con le politiche regionali e la pianificazione di settore, è fondamentale:
a) valorizzare la funzione produttiva del bosco sulla base dei principi della selvicoltura naturalistica, della gestione forestale sostenibile e dell'arboricoltura da legno;
b) incrementare la superficie forestale pianificata e certificata;
c) prevedere un'adeguata ed efficiente pianificazione finalizzata alla realizzazione o all'adeguamento della viabilità forestale;
d) rafforzare il sistema vivaistico forestale;
e) riconoscere la presenza dei boschi vetusti ai sensi del D.Lgs. 34/2018 e boschi monumentali ai sensi della L. 10/2013.

6. La localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è orientata secondo criteri di compatibilità con le caratteristiche e le funzioni dei contesti territoriali interessati, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da rilevanti funzioni agricole, da specifiche condizioni di vulnerabilità o funzionalità idraulica, nonché dalla presenza di valori paesaggistici e ambientali riconosciuti dal PGT, al fine di salvaguardare le funzioni territoriali e conservare i valori presenti.

7. Gli indirizzi delineati nel presente articolo devono sottendere al miglioramento della resilienza territoriale adottando inoltre i principi di progettazione sostenibile enunciati nell'Abaco delle azioni progettuali di cui all'articolo 10.

Capo III - Sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione

Art. 19 Componente strutturale

1. Il Sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione di livello regionale comprende l'insieme integrato delle infrastrutture di trasporto di persone e merci, di trasmissione dell'energia e di comunicazione elettronica.

2. Il Sistema della mobilità di livello regionale rappresenta la struttura di riferimento per le politiche regionali e la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale ~~e~~ comunale ed è composto dai seguenti elementi:
a) rete della mobilità ferroviaria:
    i. linea ferroviaria
b) rete della mobilità stradale:
    i. autostrada;
    ii. viabilità primaria;
c) rete della mobilità ciclabile (RECIR);
d) rete marittima:
    i. linee marittime;
e) nodi funzionali per la mobilità di persone - trasporto pubblico locale:
    i. CIMR di primo livello;
    ii. CIMR di secondo livello;
f) poli intermodali nazionali e regionali:

i. interporto;
ii. porto commerciale;
iii. porto;
iv. aeroporto;
v. aeroporto minore;

g) connessioni extra-regionali:
i. rete stradale-autostrada;
ii. rete stradale-strada statale;
iii. rete ferroviaria;
iv. RECIR.

Art. 20 Componente strategica

1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 4, di seguito sono esplicitati gli indirizzi e le azioni strategiche della componente strategica che devono essere necessariamente considerati nell'attuazione delle politiche regionali e nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale.

2. Per migliorare il sistema della mobilità sostenibile di persone, merci e della mobilità lenta, in coerenza e in armonia con le politiche e programmazioni di settore, sono identificate le strategie di seguito definite:

a) strategie per il consolidamento del grande telaio infrastrutturale di valenza nazionale ed europea:
i. realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la necessaria funzionalità, capacità e livello prestazionale alle infrastrutture ferroviarie comprese nei Corridoi rientranti nelle reti TEN-T che attraversano la Regione, quali il Corridoio Mediterraneo, il Corridoio Adriatico-Baltico e il Corridoio Balcanico-Occidentale;
ii. nuove connessioni ferroviarie, finalizzate a risolvere le criticità territoriali;
iii. potenziamento di tratte ferroviarie;
iv. ipotesi del collegamento Campo Marzio-Monfalcone;
v. adeguamento nodo di Udine;

b) strategie per migliorare l'accessibilità al sistema della mobilità:
i. realizzazione di nuove connessioni viarie funzionali al collegamento con la viabilità principale e al superamento delle criticità connesse all'attraversamento dei centri abitati;
ii. garantire il rafforzamento dei collegamenti con i territori contermini nazionali e internazionali della mobilità su gomma/ferro e del sistema portuale;
iii. definire la rete stradale regionale in modo gerarchico, strutturato e differenziato;
vi. assicurare elevati livelli di sicurezza per le infrastrutture e la circolazione migliorando e, ove necessario, adeguando la rete viaria esistente;

c) strategie per massimizzare l'efficienza delle infrastrutture per l'intermodalità:
i. rafforzare i nodi funzionali per la mobilità di persone - trasporto pubblico locale integrandoli funzionalmente con parcheggi di interscambio e garantire una connessione efficiente con le reti delle diverse modalità di trasporto;
ii. prevedere nuovi poli intermodali al fine di ottimizzare le diverse modalità di spostamento;
iii. rafforzamento delle reti della mobilità utilizzata per gli spostamenti sistematici che acconsentano il collegamento efficace del trasporto pubblico locale, anche

sviluppando soluzioni di mobilità flessibile oltre ad un maggiore e ulteriore sviluppo della mobilità ciclabile;

vii. prevedere collegamenti efficaci di trasporto pubblico locale e di mobilità flessibile per le aree montane, rurali e dei territori marino-costieri;

d) strategie per migliorare il sistema della mobilità lenta:
   i. assicurare la continuità della rete ciclabile regionale con le reti sovracomunale e locale integrandola funzionalmente con fermate e stazioni di TPL e con l'IVB;
   ii. integrazione fra la RECIR e i nodi intermodali del trasporto pubblico, quali porzioni di territorio regionale in cui la RECIR è prossima a livello territoriale ai centri di interscambio modale privi di collegamenti diretti;
   iii. rafforzamento territoriale dei collegamenti fra la RECIR, le ciclovie locali e i servizi Bicibus, quali porzioni di territorio parzialmente prive di RECIR in cui la stessa potrebbe risultare strategica per la fruizione turistica locale, sovralocale e transnazionale;
   iv. rafforzamento della RECIR con i territori contermini;
   v. completare la rete ciclabile regionale TRILIVE;
   vi. potenziare le vie navigabili e le infrastrutture ad esse correlate finalizzate ad accompagnare efficacemente lo sviluppo del sistema del trasporto marittimo e per le acque interne;

e) strategie per garantire efficienza, coordinamento e competitività nei flussi logistici nazionali e internazionali, valorizzando la Piattaforma Logistica Regionale formata dai porti commerciali, dagli interporti nazionali e regionali e consorzi industriali:
   i. strutturare un sistema logistico gerarchizzato e sostenibile connesso efficientemente alle reti TEN-T concentrando le attività in aree intermodali quali porti, interporti, retroporti e Consorzi di sviluppo economico locale;
   ii. garantire la connessione multimodale e sostenibile degli insediamenti produttivi e dei poli logistici attraverso l'efficientamento dei collegamenti dell'ultimo miglio attraverso linee e raccordi ferroviari, la rete autostradale e quella regionale primaria;
   iii. orientare le nuove localizzazioni logistiche in aree degradate di rigenerazione territoriale e connesse principalmente alle reti ferroviarie, autostradali e quella regionale primaria;
   iv. assicurare la riduzione delle emissioni associate al trasporto delle merci e alle attività logistico-portuali favorendo la localizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie a sostenere soluzioni tecnologiche che consentano un minore impatto emissivo.

f) strategie per la riduzione del *digital divide* e sviluppo delle reti energetiche (gas ed elettriche):
   i. completare e potenziare le infrastrutture digitali abilitando servizi digitali avanzati, anche attraverso le tecnologie emergenti, con particolare attenzione a zone montane, rurali e alle aree interne;
   ii. promuovere la connessione tra reti energetiche e potenziare e sviluppare le reti elettriche;
   iii. integrare gli impianti e le reti elettriche tradizionali con i sistemi intelligenti di gestione anche nell'ottica di sviluppare il sistema integrato dell'idrogeno nella regione;
   iv. orientare la localizzazione dei data center prioritariamente in aree industriali dismesse o già infrastrutturate, prevedendo standard elevati di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.
   v. considerare la dotazione digitale come parte integrante delle infrastrutture di trasporto ed energetiche.

3. Gli indirizzi delineati nel presente articolo devono sottendere al miglioramento della mobilità e dell'accessibilità territoriale e urbana adottando inoltre i principi di progettazione sostenibile enunciati nell'Abaco delle azioni progettuali di cui all'articolo 10.

TITOLO II – LIVELLO INTERMEDIO DEL PIANO

Capo I - Sistema insediativo

Art. 21 Componente strutturale

1. Il Sistema insediativo di livello intermedio, quale riferimento per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale, integra la componente strutturale di livello regionale di cui all'articolo 15 tenendo quindi conto di:

a) poli di primo livello;
b) poli minori;
c) polarità turistica;
d) tessuto insediativo;
e) agglomerati industriali di interesse regionale;
f) isole commerciali;
g) assi commerciali;
h) siti UNESCO.

2. Il Sistema insediativo di livello intermedio riconosce, inoltre:

a) ambito residenziale di antica formazione, comprendente i centri storici consolidati generalmente corrispondenti alle Zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
b) aree compromesse e degradate (PPR), quali porzioni di territorio caratterizzate dalla cessazione o dal sottoutilizzo delle attività originarie e dalla presenza di fenomeni di degrado fisico, funzionale o ambientale, come riconosciute dal PPR;
c) ulteriori elementi caratterizzati da un ruolo di sovracomunalità:
    i. servizi e attrezzature di interesse sovracomunale, quali quelli sanitari (ospedali e strutture residenziali per anziani), culturali (musei statali, musei di interesse regionale, biblioteche di interesse regionale, biblioteche dei Centri di sistema e teatri), dell'istruzione (scuole secondarie di secondo grado), dell'università e ricerca (centri di ricerca e università), sportivi (impianti sportivi), turistici (comprensori sciabili, località balneari, impianti termali) e del trasferimento tecnologico, che garantiscono l'accesso a funzioni essenziali e specializzate dei bacini d'utenza estesi;
    ii. complessi di edilizia residenziale pubblica che assicurano l'equità abitativa e la coesione sociale delle comunità;
    iii. complessi di housing sociale inclusi in programmi e progetti che favoriscono l'inclusione abitativa e la diversificazione del tessuto insediativo;
    iv. isole commerciali, quali ambiti di rilevante estensione caratterizzati dalla concentrazione di attività commerciali e funzionalmente autonomi o scarsamente integrati rispetto al sistema insediativo principale;
    v. assi commerciali quali infrastrutture lineari e poli di attrazione economica.

3. L'elemento strutturale del tessuto insediativo di cui all'articolo 15 è ulteriormente declinato in ambiti specifici a livello comunale (cfr. Titolo III - Ambiti di riferimento per il Livello Comunale):

a) ambito residenziale di antica formazione;
b) ambito residenziale misto;
c) ambito verde urbano e periurbano;
d) ambito residenziale rurale;
e) ambito delle attività industriali;
f) ambito delle attività commerciali;

g) ambito della rigenerazione urbana.

Art. 22 Componente strategica

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 e in relazione alla componente strategica di livello regionale di cui all'articolo 16, sono individuate, a integrazione della medesima, le ulteriori azioni strategiche da recepire nella redazione degli strumenti di pianificazione comunale.

2. Per contenere la dispersione urbana e garantire varchi ecologico-ambientali tra ambiente urbano, periurbano e agricolo, è necessario:
a) contrastare il consumo di suolo per il tessuto insediativo quale componente rilevante ai fini dell'attuazione del principio del bilancio complessivo del consumo di suolo;
b) prevedere frange di contenimento all'espansione urbana per le principali agglomerazioni urbane che, presentano un tessuto insediativo soggetto a espansione senza la presenza di elementi geomorfologici naturali o antropici che contribuiscano a contenerla e limitarla;

3. Per migliorare la qualità territoriale e ambientale di luoghi caratterizzati da situazioni di degrado diffuso e abbandono e contesti di fragilità multiple, devono essere sviluppate strategie di rigenerazione per le seguenti aree:
a) aree di rigenerazione territoriale, quali porzioni di territorio caratterizzate da criticità insediative, ambientali, paesaggistiche o funzionali, per le quali sono richiesti interventi integrati di riqualificazione e valorizzazione; comprendenti anche le aree compromesse e degradate (PPR).
b) aree di rigenerazione territoriale e urbana per la riduzione del rischio in contesti di fragilità multiple, quali porzioni di territorio interessato dalla sovrapposizione di molteplici fragilità ambientali e rischi naturali;
c) aree di rigenerazione urbana e infrastrutturale degli assi commerciali, quali assi viari di rilevanza sovralocale che strutturano grandi ambiti commerciali urbani ed extraurbani, caratterizzati da elevati volumi di traffico su gomma e condizioni urbanistico-edilizie problematiche;
d) aree di rigenerazione di aree militari dismesse, quali porzioni di territorio da recuperare orientando le scelte insediative e funzionali valutando i criteri e le modalità proposte nel '*Masterplan aree militari dismesse*';

4. Per garantire la presenza dei servizi di base anche nei contesti territoriali più fragili, devono essere sviluppate strategie per le Aree di consolidamento dei presidi territoriali dei servizi, quali porzioni di territorio caratterizzate da uno sbilanciamento territoriale di servizi e attrezzature sovracomunali.

5. Ulteriori aree di rigenerazione possono essere individuate secondo i criteri generali definiti nel regolamento di attuazione della legge di riforma in materia di governo del territorio.

6. Ulteriori aree di rigenerazione di aree militari dismesse possono essere individuate in base ai criteri metodologici proposti nel Masterplan aree militari dismesse.

7. Per promuovere la valorizzazione integrata del turismo montano e balneare, è necessario favorire la diversificazione dell'offerta e la destagionalizzazione dei flussi turistici, privilegiando il recupero e la riqualificazione delle strutture esistenti e l'integrazione con gli insediamenti, i servizi e le reti della mobilità. Le trasformazioni devono essere orientate al rispetto della capacità di carico dei territori, alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali e alla qualità della vita delle comunità locali.

8. L'attuazione delle azioni strategiche di cui ai commi 3, 5 e 6 avviene attraverso la procedura di cui all'articolo 9, comma 5.

9. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono le azioni strategiche di cui al presente articolo, assicurandone la salvaguardia da interventi incompatibili che possono compromettere l'integrità dei processi di rigenerazione.

10. A supporto della progettazione del sistema insediativo si richiama l'Abaco delle azioni progettuali di cui all'articolo 10.

Capo II - Sistema verde e blu

Art. 23 Componente strutturale

1. Il Sistema verde e blu di livello intermedio dettaglia la componente strutturale di livello regionale di cui all'articolo 17 quale riferimento per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, comunale e settoriale alle diverse scale ed è composto dai seguenti ambiti:

a) Ambito della tutela ambientale costituito da:
   i. ambito delle aree naturali protette, inteso come l'insieme delle aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionale), i siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE (Habitat) e 147/2009/ CE (Uccelli), i biotopi naturali e le aree RAMSAR;
   ii. ambito delle aree della connettività ecologica, inteso come l'insieme dei Connettivi lineari su rete idrografica, come individuati dal PPR, e dai prati stabili naturali tutelati ai sensi della legge regionale n. 9/2005;

b) Ambito agricolo costituito da:
   i. ambito delle aree collinari e montane con attività agro-zootencnica, inteso come l'insieme delle aree in cui persistono, anche in forma estensiva, l'attività agricola e zootecnica, quali elementi essenziali dell'economia rurale e del presidio territoriale, e il mosaico coltivato;
   ii. ambito delle aree di produzione agricola prevalente con infrastrutture, inteso come l'insieme delle aree coltivate servite da sistemi di irrigazione strutturata;
   iii. ambito delle aree destinate a usi agricoli, inteso come l'insieme delle aree in cui l'attività agricola è prevalente;

c) Ambito della montagna, inteso come l'insieme delle aree montane caratterizzate dalla prevalenza dei sistemi naturali, forestali e agro-silvo-pastorali e da specifiche condizioni morfologiche, ambientali e insediative;

d) Ambito forestale costituito da:
   i. ambito delle aree boschive dotate di piano di gestione, inteso come l'insieme delle aree forestali gestite;
   ii. ambito delle aree boschive non pianificate, inteso come l'insieme delle aree forestali non dotate di piani di gestione;

e) Ambito delle acque costituito da:
   i. ambito delle acque terrestri, definito come l'insieme dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua e laghi riconosciuti e individuati dal PPR;
   ii. ambito delle acque lagunari, definite come lo specchio acqueo compreso tra la battigia lagunare e la battigia marittima del PPR;
   iii. ambito delle acque marine, individuato in coerenza con le competenze statali sulla zona economica esclusiva (ZEE) quale area marina adiacente alle acque territoriali.

Art. 24 Componente strategica

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 e in relazione alla componente strategica di livello regionale di cui all'articolo 18, sono individuate, a integrazione della medesima, le ulteriori azioni strategiche da recepire nella redazione degli strumenti di pianificazione comunale.

2. Per realizzare l'IVB è necessario sviluppare e implementare le azioni strategiche di seguito individuate:

a) Bacini di connettività ecologica, quali porzioni di territorio, prevalentemente non edificate, strategiche per il mantenimento, il potenziamento o la ricostituzione della connettività ecologica, in quanto caratterizzate da rilevanti valori di naturalità e biodiversità, ovvero per le loro potenzialità di incremento della biodiversità e di realizzazione o rafforzamento delle connessioni ecologiche;
b) Connessioni dell'infrastruttura verde e blu, quali collegamenti di rilevanza sovracomunale tra gli elementi del sistema verde e blu da raccordare con la rete ecologica regionale (RER), quella locale (REL) del PPR, e a parchi, aree verdi urbane e periurbane del sistema insediativo. A supporto della progettazione dell'IVB locale sono promosse le Nature-Based Solutions (NBS);
c) Ampliamento delle fasce ecologiche lungo i corridoi fluviali, quali porzioni di territorio afferenti alvei fluviali soggetti a tutela da parte del PPR e appartenenti all'Ambito delle aree della connettività ecologica, che estendono l'attuale fascia di rispetto in contesti territoriali con scarso valore ambientale per effetto della presenza di aree urbanizzate o aree agricole intensive;
d) Fasce naturali di mitigazione e protezione, quali interventi di mitigazione e protezione ambientale e sanitaria individuati in ambiti caratterizzati da elevati livelli di pressione ambientale quali infrastrutture viarie ad alto scorrimento, perimetri degli agglomerati industriali di interesse regionale e logistiche;

3. L'attuazione dell'ampliamento dell'infrastruttura verde e blu, quali porzioni di territorio prevalentemente non urbanizzato, caratterizzate da elevato valore ambientale e attività antropiche non invasive, localizzate in contesti adiacenti all'Ambito di tutela ambientale, di cui all'articolo 18 deve necessariamente essere definita attraverso la stipula di un Accordo di pianificazione.

4. L'attuazione di cui alle lettere a), b), c), e d), avviene attraverso la procedura di cui all'articolo 9, comma 5.

5. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono le azioni strategiche di cui al presente articolo, assicurandone la salvaguardia da interventi incompatibili che possono compromettere l'integrità o determinare frammentazione ambientale ed ecosistemica.

6. A supporto della progettazione dell'infrastruttura verde e blu si richiama l'Abaco delle azioni progettuali di cui all'articolo 10.

Capo III - Sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione

Art. 25 Componente strutturale

1. Il Sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione di livello intermedio, quale riferimento per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e

comunale, integra la componente strutturale di livello regionale di cui all'articolo 19 tenendo quindi conto di:

a) rete della mobilità ferroviaria:
    i. linea ferroviaria
b) rete della mobilità stradale:
    i. autostrada;
    ii. viabilità primaria;
c) rete della mobilità ciclabile (RECIR);
d) rete marittima:
    i. linee marittime;
e) nodi funzionali per la mobilità di persone - trasporto pubblico locale:
    i. CIMR di primo livello;
    ii. CIMR di secondo livello;
f) poli intermodali nazionali e regionali:
    i. interporto;
    ii. porto commerciale;
    iii. porto;
    iv. aeroporto;
    v. aeroporto minore;
g) connessioni extra-regionali:
    i. rete stradale-autostrada;
    ii. rete stradale-strada statale;
    iii. rete ferroviaria;
    iv. RECIR.

2. Il Sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione di livello intermedio, quale riferimento per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e comunale, integra la componente strutturale di livello regionale di cui all'articolo 19 riconoscendo ulteriori elementi:

a) rete della mobilità ferroviaria:
    i. stazione ferroviaria;
    ii. stazione adibita al solo movimento merci;
    iii. tratte ferroviarie dismesse;
b) rete della mobilità stradale:
    i. viabilità secondaria
c) rete marittima:
    i. porti minori;
    ii. approdi.
d) rete TPL:
    i. itinerari TPL;

3. Il PGT declina gli elementi strutturali di cui all'articolo 19 e di cui al comma 2 del presente articolo, in ambiti e reti di riferimento per la pianificazione comunale:

a) Ambiti della mobilità e dei trasporti costituito da:
    i. rete della mobilità stradale;
    ii. rete della mobilità ferroviaria;
    iii. rete della mobilità ciclabile;
    iv. ambito della mobilità portuale;
    v. ambito della mobilità diportistica;
    vi. ambito della mobilità aeroportuale;

vii. ambito della mobilità di interscambio - interporti;
b) Rete della produzione e del trasporto di energia - infrastruttura energetica;
c) Rete degli impianti tecnologici di rilevanza regionale e sovracomunale costituito da:
   i. rete delle infrastrutture della banda larga;
   ii. rete delle infrastrutture di comunicazione.

Art. 26 Componente strategica

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 e in relazione alla componente strategica di livello regionale di cui all'articolo 20, sono individuate, a integrazione della medesima, le ulteriori azioni strategiche da recepire nella redazione degli strumenti di pianificazione comunale.

2. Per integrare il territorio regionale con le infrastrutture di valenza nazionale ed europea e dei suoi nodi, è necessario assumere le previsioni dei corridoi europei delle reti TEN-T tenendo conto degli interventi di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 20.

3. Per migliorare l'accessibilità al sistema della mobilità sostenibile di persone e merci sono individuate le seguenti strategie:
a) nuove connessioni viarie;
b) potenziamento tratte ferroviarie;
c) riattivazione di tratte ferroviarie, quali tratte ferroviarie dismesse o parzialmente utilizzate;

4. Per massimizzare l'efficienza delle infrastrutture per l'intermodalità, sono individuate le seguenti strategie:
a) rafforzamento dell'intermodalità per il trasporto persone, quali nodi ferroviari esistenti di interesse regionale e sovralocale, posizionati strategicamente in relazione a differenti assi di percorrenza del territorio;
b) riattivazione di stazioni ferroviarie, quali stazioni ferroviarie esistenti, ma attualmente inattive
c) rafforzamento dell'intermodalità per il trasporto merci, quali nodi ferroviari esistenti di interesse regionale connessi ai poli intermodali nazionali e regionali, posizionati strategicamente in relazione a differenti assi di percorrenza del territorio;
d) consolidamento dei nodi ferroviari "Varchi della montagna", quali nodi ferroviari intermodali esistenti localizzati in posizione strategica per l'accessibilità ai territori di montagna;
e) consolidamento dei porti civili "Varchi del mare", quali porti civili localizzati in posizione strategica per l'accessibilità dei territori costieri.

5. Nell'ottica della valorizzazione della Piattaforma Logistica Regionale, in relazione alla rilevanza territoriale, alla scala dei flussi e dei mercati serviti e alla connessione con le principali reti infrastrutturali, il sistema logistico territoriale è articolato in:
a) sistema logistico di primo livello, di rilevanza nazionale e internazionale costituito da:
   i. porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro;
   ii. interporti di Cervignano del Friuli, Gorizia, Pordenone e Trieste;
   iii. Zona Industriale dell'Aussa Corno, la Zona Industriale Udinese (ZIU) e la Zona Industriale Alto Friuli (ZIAF), con riferimento alle aree dotate di centri logistici e raccordi ferroviari;
   iv. autoporto di Pontebba;
   v. aeroporto di Ronchi dei Legionari
b) sistema logistico di secondo livello di rilevanza regionale, con riferimento alle infrastrutture logistico-terminalistiche e alle aree dotate di centri logistici e raccordi ferroviari dei rispettivi Consorzi di sviluppo economico, costituito da:
   i. Zona Industriale Ponte Rosso - San Vito al Tagliamento;
   ii. aree interne al COSEVEG di Monfalcone e al COSELAG di Muggia;

iii. Carnia Industrial Park;
iv. Consorzio NIP Maniago - San Quirino;

6. Per migliorare il sistema della mobilità lenta, è individuata la seguente strategia:
a) rafforzamento territoriale dei collegamenti tra la RECIR e le ciclovie locali.

7. L'attuazione delle azioni strategiche riferite ai commi 3, 4 e 6 avviene attraverso la procedura di cui all'articolo 9, comma 5.

8. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono le azioni strategiche di cui al presente articolo, assicurandone la salvaguardia da interventi incompatibili. Per gli elementi la cui attuazione compete a soggetti sovraordinati o ad altri enti competenti, i Comuni ne garantiscono il recepimento e il coordinamento con i medesimi soggetti nelle successive fasi attuative.

9. A supporto della progettazione del Sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione si richiama l'Abaco delle azioni progettuali di cui all'articolo 10.

TITOLO III – RIFERIMENTO PER IL LIVELLO COMUNALE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 27 Organizzazione dell'assetto territoriale comunale

1. Il PGT indirizza la trasformazione dell'assetto territoriale attraverso una configurazione strutturata in Città pubblica, Sistemi trasversali e Ambiti fisico-funzionali organizzati per sistemi territoriali.

2. Il tessuto insediativo costituisce la base conoscitiva e normativa per:
a) definire le caratteristiche principali delle aree;
b) distinguere le funzioni d'uso ammissibili;
c) evidenziare vincoli e prescrizioni generali.

3. Gli ambiti individuati dal PGT possono essere declinati in sotto-ambiti al fine di dettagliare, in relazione alle differenti caratteristiche fisico-morfologiche, funzionali e territoriali, prescrizioni, modalità attuative e parametri urbanistici, nel rispetto delle indicazioni e dei principi stabiliti dal PGT, tenendo conto di:
a) coerenza con le strategie di sviluppo, rigenerazione e sostenibilità urbanistica definite dal PGT;
b) attuazione scelte programmatiche dell'amministrazione comunale;
c) caratteristiche ambientali, infrastrutturali e paesaggistiche;
d) morfotipi e tipologie insediative individuate dal PPR.

4. La definizione puntuale degli ambiti e dei relativi sotto-ambiti consente di:
a) articolare il territorio in unità omogenee per funzione e struttura fisico-morfologica;
b) guidare la pianificazione comunale e gli strumenti attuativi nella scelta delle destinazioni, delle funzioni compatibili e degli interventi ammissibili.

5. A supporto della presente articolazione è allegata una Tabella di correlazione, di cui all'Allegato A, che mette in relazione gli ambiti individuati dal PGT, i sotto-ambiti che potranno essere definiti dalla pianificazione comunale. La tabella ha lo scopo di chiarire il raccordo operativo tra il livello di pianificazione del PGT e quello comunale.

Art. 28 Rappresentazione degli ambiti e condizioni territoriali

1. La rappresentazione del territorio per ambiti fisico-funzionali individua il carattere prevalente dei tessuti e degli spazi territoriali e costituisce il riferimento per la disciplina delle funzioni, delle trasformazioni e degli interventi di competenza della pianificazione comunale.

2. L'appartenenza di un'area a un ambito fisico-funzionale non determina, di per sé, l'edificabilità dell'area, né ne esclude la possibilità di trasformazione. Le condizioni di trasformabilità sono definite dal PRC in relazione alla disciplina dell'ambito e alle specifiche condizioni territoriali rappresentate dal PRC.

3. La rappresentazione degli ambiti è integrata da specifici segni grafici e simbologie che individuano spazi aperti, porosità urbane, connessioni verdi e blu e altre condizioni territoriali derivanti dalla pianificazione vigente o riconosciute dalla pianificazione comunale quali elementi da conservare, tutelare o valorizzare.

4. I segni grafici e le simbologie di cui al comma 3 si sovrappongono agli ambiti fisico-funzionali e non costituiscono autonomi ambiti urbanistici. Essi integrano la disciplina dell'ambito individuando condizioni specifiche riferite alle aree rappresentate.

5. I segni grafici e le simbologie di cui al comma 3 possono individuare spazi aperti e porosità urbane già riconosciuti dalla pianificazione comunale vigente o comunque caratterizzati da specifiche condizioni fisiche, morfologiche, ambientali o paesaggistiche che ne richiedano la conservazione, la tutela o la valorizzazione.

6. La presenza di segni grafici e simbologie non modifica l'appartenenza dell'area all'ambito fisico-funzionale, ma ne specifica le condizioni di utilizzazione e trasformazione secondo quanto stabilito dal PRC.

7. Le aree libere comprese negli ambiti fisico-funzionali e non interessate da specifici segni grafici o da altre condizioni di tutela o limitazione mantengono la possibilità di trasformazione prevista dalla disciplina dell'ambito, secondo le modalità, i parametri urbanistici e le condizioni stabilite dalla pianificazione comunale.

8. La lettura delle previsioni del PRC avviene pertanto attraverso l'integrazione tra la rappresentazione degli ambiti fisico-funzionali, gli specifici segni grafici e simbologie e la rappresentazione della Città pubblica, secondo le rispettive funzioni e disposizioni.

Art. 29 Struttura degli Ambiti

1. Il PGT definisce la struttura degli ambiti che costituiscono il riferimento per la redazione dello strumento urbanistico comunale unitamente ai contenuti strutturali e strategici da recepire.

2. Gli ambiti sono articolati nelle seguenti componenti:
a) caratteri fisici che individuano le caratteristiche tipologiche, naturali, paesaggistiche e infrastrutturali del territorio;
b) caratteri funzionali che individuano le principali funzioni e destinazioni d'uso del territorio nel pieno rispetto degli obiettivi, delle finalità e delle specifiche disposizioni propri di ciascun Ambito;
c) indicazioni per la pianificazione comunale quali specifiche per le trasformazioni consentite.

3. La pianificazione comunale disciplina le modalità di intervento edilizio e urbanistico, definendo nel dettaglio prescrizioni, modalità attuative e parametri urbanistici, nel pieno rispetto degli obiettivi e delle finalità propri di ciascun Ambito.

4. Funzioni non strettamente compatibili con la destinazione principale possono essere mantenute, ma non costituiscono titolo per nuovi insediamenti. La pianificazione comunale definisce le modalità di intervento, di gestione, conservazione o eventuale riqualificazione.

5. La pianificazione comunale disciplina l'eventuale localizzazione delle funzioni turistico-ricettive in coerenza con i caratteri, le finalità e le specifiche disposizioni degli Ambiti senza determinarne l'automatica ammissibilità e, ove pertinenti, con gli indirizzi e le condizioni stabiliti dai sistemi del turismo montano e balneare di cui agli articoli 32 e 33. La localizzazione privilegia la continuità con gli insediamenti esistenti, il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio, il contenimento del consumo di suolo e la tutela degli Ambiti a prevalente finalità paesaggistica, ambientale ed ecologica. La localizzazione e la dimensione degli interventi sono verificate in relazione alla capacità del territorio di sostenerne gli effetti sulle infrastrutture, sui servizi, sulle risorse ambientali e sulla qualità insediativa. Gli interventi di rilevanza sovracomunale sono disciplinati mediante accordi di pianificazione.

Capo II - Città pubblica e Sistemi trasversali

Art. 30 Città pubblica

1. La Città pubblica costituisce il sistema integrato delle attrezzature, dei servizi, degli spazi e delle dotazioni di interesse pubblico o generale che concorrono alla qualità urbana, alla funzionalità, all'accessibilità e alla coesione sociale del territorio comunale.

2. La Città pubblica è rappresentata in apposita cartografia tematica e si sovrappone agli ambiti fisico-funzionali, individuando le attrezzature, i servizi, gli spazi e le dotazioni di interesse pubblico o generale. La sua rappresentazione non modifica l'appartenenza dell'area all'ambito fisico-funzionale nel quale è localizzata.

3. La rappresentazione della Città pubblica ha carattere trasversale rispetto agli ambiti fisico-funzionali e non costituisce un ulteriore ambito di riferimento per la pianificazione comunale.

4. La pianificazione comunale persegue la qualità e l'efficienza della Città pubblica attraverso l'integrazione delle dotazioni, la loro accessibilità e prossimità ai luoghi della vita quotidiana, la continuità degli spazi pubblici e delle reti verdi e blu e la valorizzazione delle relazioni tra servizi, mobilità e tessuti urbani.

5. La Città pubblica è orientata alla multifunzionalità e alla flessibilità degli spazi e delle dotazioni, favorendo, ove compatibile, la compresenza e l'integrazione di funzioni sociali, culturali, ambientali, sportive, ricreative e di servizio.

6. Gli interventi sulla Città pubblica concorrono alla costruzione di una struttura urbana inclusiva, resiliente e adattiva, privilegiando il riuso e la qualificazione delle dotazioni esistenti, la riduzione delle condizioni di vulnerabilità e il miglioramento della qualità ambientale e dello spazio pubblico.

7. La pianificazione comunale progetta e dettaglia il sistema della Città pubblica, definendone le modalità di tutela, integrazione, trasformazione e potenziamento. La pianificazione comunale disciplina le modalità di intervento urbanistico ed edilizio, definendo nel dettaglio prescrizioni, modalità attuative e parametri urbanistici, nel pieno rispetto degli obiettivi e delle finalità propri dell'Ambito nel quale la dotazione è localizzata.

Art. 31 Sistema logistico

1. Il PGT riconosce il sistema logistico territoriale di primo e secondo livello di cui all'articolo 26 comma 5, quale componente trasversale dell'organizzazione territoriale regionale, costituita dai principali nodi logistici e dalle relative connessioni con le reti infrastrutturali regionali, nazionali ed europee.

2. Il sistema logistico territoriale è rappresentato mediante specifico segno grafico sovrapposto agli ambiti fisico-funzionali. Il segno grafico ha carattere trasversale e non costituisce un autonomo ambito fisico-funzionale, né determina di per sé una specifica destinazione urbanistica.

3. La pianificazione comunale recepisce e dettaglia il sistema logistico territoriale, coordinando le proprie previsioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e con i soggetti competenti in materia di infrastrutture e sistemi logistici.

4. La pianificazione comunale deve:

a) integrare le funzioni logistiche con gli ambiti produttivi, commerciali e infrastrutturali nei quali sono localizzate;
b) garantire l'adeguata accessibilità ai nodi e la compatibilità con la rete della mobilità;
c) privilegiare il riuso e la qualificazione delle aree già urbanizzate e infrastrutturate;
d) contenere le interferenze con i tessuti insediativi e con la viabilità locale;
e) assicurare la coerenza delle previsioni urbanistiche con gli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e con le infrastrutture esistenti e programmate.

5. La pianificazione comunale disciplina le aree e le funzioni logistiche, definendo le relative modalità attuative e i parametri urbanistici nel rispetto degli ambiti fisico-funzionali interessati, delle disposizioni del presente articolo e della pianificazione di settore.

Art. 32 Sistema del turismo montano

1. Il PGT riconosce il sistema del turismo montano quale componente trasversale dell'organizzazione territoriale regionale, costituita dai principali comprensori sciabili e dalle relative relazioni funzionali con gli insediamenti, le infrastrutture, i servizi e le strutture ricettive e turistiche del territorio montano.

2. Il sistema del turismo montano è rappresentato mediante specifico segno grafico sovrapposto agli ambiti fisico-funzionali. Il segno grafico individua i principali comprensori sciabili e ha carattere trasversale; non costituisce un autonomo ambito fisico-funzionale, né determina di per sé una specifica destinazione urbanistica. Il riconoscimento del sistema ha finalità di indirizzo e coordinamento territoriale e non determina l'automatica ammissibilità delle funzioni e delle strutture ad esso connesse, la cui localizzazione e disciplina restano affidate alla pianificazione comunale nel rispetto degli ambiti fisico-funzionali interessati e delle disposizioni del presente articolo.

3. Ai comprensori sciabili possono essere associate, sotto il profilo funzionale e in forma distinta dalla relativa perimetrazione, le principali strutture ricettive, i servizi e le attrezzature turistiche localizzati negli insediamenti di fondovalle e nei territori connessi ai comprensori. La relazione funzionale tra le componenti del sistema è finalizzata a favorirne l'integrazione territoriale, senza determinare continuità insediativa o estensione del segno grafico del comprensorio sciabile.

4. Il sistema del turismo montano persegue l'integrazione tra la fruizione sciistica e le altre forme di fruizione della montagna, favorendo la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali e insediative, la diversificazione dell'offerta e la destagionalizzazione dei flussi turistici. La capacità di carico costituisce criterio per la pianificazione delle trasformazioni e delle attività turistiche ed esprime la capacità del sistema ambientale, paesaggistico, insediativo e infrastrutturale di sostenere presenze, flussi e infrastrutture senza compromettere l'equilibrio territoriale, la disponibilità delle risorse naturali, la sicurezza idrogeologica, la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture e la qualità degli insediamenti e delle comunità locali.

5. La pianificazione comunale favorisce l'integrazione tra i comprensori sciabili, gli insediamenti di fondovalle, i servizi e le reti della mobilità, privilegiando il recupero, il riuso e la qualificazione delle strutture esistenti. Le trasformazioni devono essere verificate in relazione ai fattori che concorrono a determinare la capacità di carico del territorio, alla disponibilità delle risorse, alla capacità delle infrastrutture e dei servizi e alle condizioni di accessibilità e sicurezza.

6. Gli interventi connessi al sistema del turismo montano devono garantire la salvaguardia dei caratteri paesaggistici e ambientali, la continuità delle reti ecologiche, la sicurezza idrogeologica e la resilienza degli ecosistemi. È privilegiata la qualificazione delle infrastrutture e delle

attrezzature esistenti rispetto alla realizzazione di nuove trasformazioni e deve essere evitato il consumo di suolo non urbanizzato, favorendo prioritariamente il riuso e la rigenerazione del patrimonio esistente.

7. La pianificazione comunale coordina le previsioni relative al sistema del turismo montano con gli ambiti fisico-funzionali interessati, con la pianificazione paesaggistica e ambientale, con la disciplina dei comprensori sciabili e con gli strumenti di pianificazione e programmazione della mobilità e del turismo. Gli interventi di rilevanza sovracomunale sono disciplinati mediante accordi di pianificazione.

8. La pianificazione comunale disciplina le aree, le funzioni e le strutture connesse al turismo montano, definendo le relative modalità attuative e i parametri urbanistici nel rispetto degli ambiti fisico-funzionali interessati, delle disposizioni del presente articolo e della pianificazione di settore. La localizzazione delle funzioni turistico-ricettive non determina l'automatica ammissibilità di nuovi insediamenti e deve essere verificata in relazione ai caratteri, alla capacità di carico e alla vulnerabilità del territorio interessato.

Art. 33 Sistema del turismo balneare

1. Il PGT riconosce il sistema del turismo balneare quale componente trasversale dell'organizzazione territoriale regionale, costituita dall'insieme delle aree e delle strutture destinate alla fruizione turistica della costa, delle strutture ricettive e dei servizi turistici, nonché delle infrastrutture e delle reti che ne assicurano l'accessibilità e le relazioni con gli insediamenti costieri e con il territorio regionale.

2. Il sistema del turismo balneare è rappresentato mediante specifico segno grafico sovrapposto agli ambiti fisico-funzionali. Il segno grafico individua i principali sistemi costieri interessati dalla fruizione turistica e ha carattere trasversale; non costituisce un autonomo ambito fisico-funzionale, né determina di per sé una specifica destinazione urbanistica. Il riconoscimento del sistema ha finalità di indirizzo e coordinamento territoriale e non determina l'automatica ammissibilità delle funzioni e delle strutture ad esso connesse, la cui localizzazione e disciplina restano affidate alla pianificazione comunale nel rispetto degli ambiti fisico-funzionali interessati e delle disposizioni del presente articolo.

3. Il sistema del turismo balneare comprende, in relazione ai caratteri e alla funzione svolta:
a) i sistemi di spiaggia, gli arenili, gli stabilimenti balneari, gli accessi al mare e gli spazi destinati alla fruizione pubblica della costa;
b) le strutture ricettive alberghiere e ricettive all'aria aperta, nonché le altre strutture e attività di ospitalità e servizio turistico localizzate negli insediamenti costieri;
c) le attrezzature termali, sportive, ricreative e per il benessere, nonché le altre attività funzionalmente connesse alla fruizione turistica;

4. Il sistema del turismo balneare persegue l'integrazione tra fruizione turistica, accessibilità pubblica, qualità degli insediamenti costieri e tutela degli ecosistemi e dei paesaggi litoranei, favorendo la qualificazione degli spazi pubblici, la continuità della fruizione della costa, la diversificazione dell'offerta e la destagionalizzazione dei flussi turistici. La capacità di carico costituisce criterio per la pianificazione delle trasformazioni e delle attività turistiche ed esprime la capacità del territorio costiero di sostenere presenze, flussi e infrastrutture senza compromettere l'equilibrio degli ecosistemi costieri e marini, la qualità paesaggistica, la disponibilità delle risorse naturali, la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture, l'accessibilità e la fruibilità pubblica della costa e la qualità degli insediamenti.

5. La pianificazione comunale favorisce il recupero, il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle strutture turistiche esistenti, nonché la qualificazione degli spazi pubblici, degli accessi al mare e delle reti di mobilità sostenibile. Le trasformazioni devono essere verificate in relazione ai fattori che concorrono a determinare la capacità di carico del territorio, alla disponibilità delle risorse, alla capacità delle infrastrutture e dei servizi e alle condizioni di accessibilità.

6. Gli interventi connessi al sistema del turismo balneare devono garantire la tutela degli ecosistemi costieri e marini, la conservazione dei caratteri paesaggistici e la funzionalità delle aree naturali, contribuendo alla resilienza del territorio rispetto all'erosione costiera, all'innalzamento del livello del mare e agli eventi meteomarini estremi. Deve essere evitato il consumo di suolo non urbanizzato, privilegiando la riqualificazione delle aree e delle strutture esistenti e assicurando la continuità ecologica e paesaggistica della fascia costiera.

7. La pianificazione comunale coordina le previsioni relative al sistema del turismo balneare con gli ambiti fisico-funzionali interessati, con la pianificazione paesaggistica e ambientale, con gli strumenti di gestione del demanio marittimo e della costa e con gli strumenti di pianificazione e programmazione della mobilità e del turismo. Gli interventi di rilevanza sovracomunale sono disciplinati mediante accordi di pianificazione.

8. La pianificazione comunale disciplina le aree, le funzioni e le strutture connesse al turismo balneare, definendo le relative modalità attuative e i parametri urbanistici nel rispetto degli ambiti fisico-funzionali interessati, delle disposizioni del presente articolo e della pianificazione di settore. La localizzazione delle funzioni turistico-ricettive non determina l'automatica ammissibilità di nuovi insediamenti e deve essere verificata in relazione ai caratteri, alla capacità di carico e alla vulnerabilità del territorio costiero.

Capo III - Ambiti del sistema insediativo

Art. 34 Ambito residenziale di antica formazione

Caratteri fisici

1. L'ambito residenziale di antica formazione è costituito da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che, per le loro caratteristiche, possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi. Comprende i centri storici e i borghi storici consolidati che conservano i caratteri storici dell'impianto e della morfologia urbana e che sono caratterizzati dall'insieme di:

a) impianto urbano, piazze, strade e reti viarie di origine storica;
b) edifici e complessi edilizi di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale, tutelati o meritevoli di tutela ai sensi della normativa vigente;
c) spazi pubblici, pertinenze, manufatti ed elementi infrastrutturali storicamente integrati nel tessuto urbano.

2. L'ambito coincide con i centri storici individuati dagli strumenti della pianificazione comunale che corrispondono alle Zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Esso può comprendere anche le aree che, pur prive delle caratteristiche storiche originarie, risultano funzionalmente connesse al centro storico e ne costituiscono parte integrante secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

3. I centri storici sono quelli individuati dalla pianificazione comunale vigente alla data di entrata in vigore del PGT. L'ambito di antica formazione costituisce componente strutturale del Piano regionale del governo del territorio.

Caratteri funzionali

4. La funzione prevalente dell'ambito è quella residenziale, quale funzione strutturante del tessuto urbano storico. L'ambito è caratterizzato dalla compresenza di funzioni compatibili e complementari alla residenza, volte a garantire la vitalità sociale, economica e culturale del centro storico e la qualità dello spazio urbano.

5. Le funzioni insediate concorrono al mantenimento della vitalità economica, sociale e culturale del centro storico, assicurando un equilibrio tra funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela dell'immagine architettonica e urbana legata alla conservazione degli edifici e degli spazi di antica formazione.

6. La pianificazione comunale favorisce il mantenimento della residenza stabile e della pluralità di servizi e attività compatibili con il centro storico, promuovendo il recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e contrastando i fenomeni di abbandono e sottoutilizzo che possano compromettere, nel loro complesso, la vitalità sociale, economica e urbana dell'ambito.

7. La pianificazione comunale promuove il recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico, favorendone l'adeguamento funzionale e prestazionale, il miglioramento dell'accessibilità, della qualità abitativa e dell'efficienza energetica, nel rispetto dei caratteri storici, tipologici, architettonici e paesaggistici dell'ambito. A tal fine privilegia il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato o sottoutilizzato quale misura prioritaria di rivitalizzazione e rigenerazione urbana.

8. La pianificazione comunale disciplina l'assetto funzionale dell'ambito, favorendo la compresenza equilibrata della funzione residenziale, dei servizi, delle attività economiche, culturali e sociali e delle ulteriori funzioni compatibili con il tessuto storico, assicurando la tutela dei caratteri identitari e dei valori storico-paesaggistici, la qualità dell'abitare e la vitalità del centro storico.

Indicazioni per la pianificazione comunale

9. In tale ambito la pianificazione comunale disciplina le modalità di intervento mediante specifiche disposizioni operative e normative coerenti con gli obiettivi di tutela, conservazione, valorizzazione, recupero, rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici.

10. La pianificazione comunale inoltre, sulla base della specificità e complessità, deve:
a) definire le modalità di intervento coerenti con i caratteri dell'ambito e degli edifici che lo costituiscono;
b) individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi, definendo le categorie di intervento ammissibili in relazione ai rispettivi valori storici, architettonici, identitari e paesaggistici;
c) disciplinare le relazioni tra il tessuto storico, gli spazi pubblici, il verde urbano e le infrastrutture verdi e blu (IVB), favorendone l'integrazione e la continuità;
d) garantire il mantenimento e il rafforzamento delle porosità urbane, intese come spazi aperti permeabili, aree verdi, corti, giardini e connessioni verdi e blu non interessati da previsioni insediative, riconoscendone il ruolo per la qualità paesaggistica e ambientale, la permeabilità dei suoli, l'adattamento climatico e la continuità dell'infrastruttura verde e blu.

e) ammettere nuove costruzioni, qualora finalizzate al completamento della forma urbana, definendone modalità di intervento, tipologia, limiti di altezza, rapporti di copertura, parametri edilizi nel rispetto delle disposizioni del DM 1444/68. Tali costruzioni non devono pregiudicare il mantenimento e il rafforzamento delle porosità urbane e devono integrarsi con il contesto anche sotto il profilo estetico e percettivo. In contesti di particolare pregio, ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio edilizio storico, i Comuni possono adottare il Piano del Colore, volto a disciplinare il rispetto delle partiture decorative originali ovvero la conservazione delle caratteristiche cromatiche e del trattamento superficiale delle facciate, nonché dei materiali che le costituiscono.

11. Gli interventi devono perseguire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico e della sua identità, assicurando la compatibilità delle trasformazioni con i caratteri distintivi dell'ambito e con la qualità complessiva del contesto urbano storico.

Art. 35 Ambito residenziale misto

Caratteri fisici

1. L'ambito comprende le parti di territorio già edificate, parzialmente edificate o di completamento, caratterizzate da assetto urbanistico definito, presenza di viabilità strutturata e dotazione di opere di urbanizzazione primaria.

2. Il tessuto edilizio è prevalentemente residenziale, con tipologie diversificate, altezze e morfologie coerenti con il contesto urbano di riferimento.

3. Sono compresi anche lotti interclusi, aree residuali e spazi sottoutilizzati suscettibili di completamento, purché inseriti in continuità con il tessuto esistente.

Caratteri funzionali

4. L'ambito si caratterizza per una mixité funzionale controllata, finalizzata a garantire la compresenza equilibrata di funzioni compatibili e integrate con la residenza, coerenti con il ruolo di completamento del tessuto urbano. La funzione residenziale costituisce l'uso prevalente e strutturante dell'ambito, rispetto al quale le altre funzioni assumono carattere complementare e di supporto

5. Sono considerate compatibili le attività che si integrano con il tessuto residenziale senza generare impatti significativi, contribuiscono alla vitalità urbana, sono coerenti con la capacità infrastrutturale dell'ambito e non determinano conflitti con la funzione abitativa prevalente.

Indicazioni per la pianificazione comunale

6. La pianificazione comunale deve:
a) garantire coerenza con i caratteri morfologici e tipologici del contesto e il corretto inserimento paesaggistico;
b) garantire il mantenimento e il rafforzamento delle porosità urbane, intese come spazi aperti permeabili, aree verdi, corti, giardini e connessioni verdi e blu non interessati da previsioni insediative, riconoscendone il ruolo per la qualità paesaggistica e ambientale, la permeabilità dei suoli, l'adattamento climatico e la continuità dell'infrastruttura verde e blu.
c) concorrere alla salvaguardia e al potenziamento dell'infrastruttura verde e blu, assicurandone la continuità con la rete ecologica urbana e territoriale;
d) promuovere sistemi di drenaggio urbano sostenibile, incremento della permeabilità e connessione degli spazi aperti ai corridoi ecologici;

e) promuovere il raggiungimento della neutralità climatica dei comparti urbani mediante incremento della permeabilità, riduzione delle superfici impermeabili e mitigazione delle isole di calore;
f) prevedere misure premiali per interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione energetica, miglioramento sismico e adattamento climatico, inclusa la sostituzione edilizia selettiva degli edifici incongrui o obsoleti, definita come intervento limitato agli immobili privi di valore tipologico o coerente inserimento nel tessuto urbano.

Art. 36 Ambito verde urbano e periurbano

Caratteri fisici

1. L'ambito comprende le aree agricole situate ai margini dell'urbanizzato, al loro interno o in prossimità dei nuclei insediativi, con funzione di transizione tra città e campagna.

2. È caratterizzato dalla prevalenza di suoli agricoli coltivati, dalla presenza di elementi della rete ecologica locale (filari, siepi, fossi, canali irrigui, aree boscate e prati stabili) e da una trama agraria storica ancora in parte leggibile con percorsi poderali ed edifici rurali.

3. L'ambito contribuisce all'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso il mantenimento della permeabilità dei suoli, la riduzione del consumo di suolo e la conservazione delle superfici agricole e degli elementi dell'IVB.

Caratteri funzionali

4. L'ambito è destinato prevalentemente alle attività agricole e alla gestione del territorio rurale, che costituiscono la funzione primaria e strutturante del sistema. L'ambito svolge altresì funzione di infrastruttura verde periurbana di connessione tra sistema urbano e rurale, quale funzione complementare finalizzata alla continuità ecologica, paesaggistica e ambientale.

5. Sono riconosciute le funzioni di produzione agricola, tutela della rete ecologica, regolazione ambientale e idraulica, nonché attività integrative compatibili con il contesto rurale a titolo esemplificativo: agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e forme di fruizione lenta del territorio. Tali attività sono ammesse purché connesse e complementari alla funzione agricola prevalente e non comportino trasformazione urbanizzativa del suolo rurale. Sono inoltre ammesse attività ricettive ecocompatibili con il contesto agricolo e paesaggistico dell'ambito, anche non direttamente connesse all'attività agricola, purché integrate nel sistema rurale e tali da non determinare nuovi assetti insediativi autonomi o processi di urbanizzazione diffusa.

6. Non sono ammesse trasformazioni progressive che determinino la perdita della continuità agricola e della funzione di separazione tra sistema urbano e rurale.

Indicazioni per la pianificazione comunale

7. La pianificazione comunale deve:
a) tutelare l'integrità delle superfici agricole, limitando le nuove edificazioni alle sole strutture funzionali all'attività agricola;
b) riqualificare i margini urbani mediante interventi di mitigazione paesaggistica e connessione ecologica;
c) conservare e rafforzare gli elementi naturali della rete ecologica (siepi, filari, fossati, aree boscate);
d) promuovere la multifunzionalità agricola e le filiere di prossimità;
e) sviluppare reti di mobilità lenta e percorsi ciclopedonali compatibili con l'attività agricola;

f) favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale esistente.

Art. 37 Ambito residenziale rurale

Caratteri fisici

1. L'ambito comprende nuclei edilizi, complessi agricoli e insediamenti residenziali di matrice rurale situati nel territorio agricolo o ai margini degli insediamenti urbani.

2. È caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali e fabbricati rurali organizzati in corti, aggregati o edifici isolati, con spazi di pertinenza quali cortili, orti, giardini e aree di servizio.

3. Gli insediamenti sono connessi alla trama agraria e alla rete dei percorsi rurali, contribuendo alla continuità del paesaggio agricolo e alla qualità paesaggistica del territorio.

4. L'ambito costituisce un sistema insediativo rurale in evoluzione, caratterizzato dalla progressiva interazione tra matrice agricola originaria e funzioni residenziali, da governare mediante interventi coerenti con il mantenimento dei caratteri identitari del territorio e della struttura insediativa storica.

Caratteri funzionali

5. Negli insediamenti rurali sono ammesse funzioni compatibili con il carattere residenziale dei nuclei e con la permanenza delle attività agricole, nonché attività e servizi complementari integrati nel tessuto edilizio esistente, purché non compromettano la qualità abitativa, la funzionalità insediativa e il paesaggio rurale.

6. La coesistenza tra residenza, attività agricole e funzioni complementari deve essere regolata in termini di qualità insediativa, assicurando equilibrio tra usi differenti e prevenendo conflitti funzionali e riduzione della vivibilità degli spazi comuni.

7. Gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente devono favorire l'adattamento funzionale e prestazionale degli edifici di matrice rurale, migliorandone accessibilità, efficienza energetica e qualità abitativa, nel rispetto dei caratteri storici, tipologici, costruttivi e paesaggistici dell'insediamento rurale.

Indicazioni per la pianificazione comunale

8. La pianificazione comunale deve:
a) assicurare che gli interventi siano coerenti con i caratteri morfologici e tipologici del contesto e garantiscano un corretto inserimento paesaggistico evitando processi di omologazione urbana e perdita dei caratteri tipici degli insediamenti di matrice rurale;
b) privilegiare il recupero e il riuso degli edifici esistenti rispetto alla nuova edificazione;
c) garantire la compatibilità tra residenza, attività agricole e funzioni complementari;
d) mantenere la relazione tra edifici, spazi di pertinenza e fondi agricoli, tutelando gli elementi del paesaggio agrario;
e) consentire ampliamenti o nuove strutture agricole nel rispetto dell'assetto insediativo e paesaggistico;
f) favorire la realizzazione di cortine verdi e infrastrutture ecologiche ai margini degli insediamenti residenziali rurali;
g) garantire il mantenimento e il rafforzamento delle porosità urbane, intese come spazi aperti permeabili, aree verdi, corti, giardini e connessioni verdi e blu non interessati da previsioni

insediative, riconoscendone il ruolo per la qualità paesaggistica e ambientale, la permeabilità dei suoli, l'adattamento climatico e la continuità dell'infrastruttura verde e blu.

Art. 38 Ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale

Caratteri fisici

1. Gli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale comprendono aree di rilevanza strategica connesse ai principali nodi infrastrutturali e dotate delle reti energetiche, idriche, tecnologiche e logistiche necessarie all'insediamento di attività produttive di scala regionale.

Indicazioni per la pianificazione comunale

2. La pianificazione comunale recepisce le scelte pianificatorie definite dal PGT e, ove vigente, dal Piano Territoriale Infraregionale (PTI).

3. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani sovraordinati, garantendone la piena coerenza e attuazione a livello locale.

Art. 39 Ambito delle attività industriali

Caratteri fisici

1. L'ambito comprende aree destinate prevalentemente ad attività industriali, manifatturiere, artigianali produttive e logistiche. Negli ambiti specificamente individuati possono essere presenti attività estrattive disciplinate secondo le specifiche disposizioni di settore.

2. Dal punto di vista morfologico, l'ambito presenta un tessuto edilizio a bassa densità insediativa, con edifici a prevalente sviluppo orizzontale e ampi spazi aperti funzionali alle attività produttive ed estrattive. La componente vegetazionale è generalmente limitata, fatto salvo l'obbligo di prevedere adeguate fasce verdi di mitigazione paesaggistica e ambientale lungo i margini e nelle aree di transizione.

Caratteri funzionali

3. La funzione prevalente dell'ambito è quella produttiva, con insediamento di attività industriali, artigianali e di logistica nonché, negli ambiti specificamente individuati, di attività estrattive.

4. Sono ammesse, in quanto funzionali e compatibili con il carattere produttivo dell'ambito, forme di mixité funzionale limitate alle attività di supporto, servizio e sviluppo dell'attività produttiva principale, purché integrate nel ciclo produttivo o direttamente connesse alle esigenze insediative delle imprese.

5. Gli ambiti destinati ad attività estrattive sono a destinazione funzionale esclusiva: in tali aree non è ammesso l'insediamento di altre funzioni produttive o di diversa natura, ad eccezione di quelle strettamente connesse e accessorie all'esercizio dell'attività estrattiva.

Indicazioni per la pianificazione comunale

6. La pianificazione comunale deve:
a) privilegiare il riuso e la riqualificazione del patrimonio produttivo esistente;
b) disciplinare gli ambiti estrattivi mediante piani particolareggiati o strumenti attuativi equivalenti, definendo perimetri, fasi di coltivazione, modalità di esercizio e interventi di ripristino ambientale;
c) garantire adeguate fasce di mitigazione ambientale e paesaggistica;

d) favorire sistemi energetici efficienti e fonti rinnovabili;
e) assicurare la compatibilità ambientale e sanitaria delle attività (emissioni in atmosfera e climalteranti, rumore, vibrazioni, acque);
f) promuovere qualità architettonica e ordine insediativo;
g) sviluppare infrastrutture verdi e blu per il miglioramento ambientale;
h) garantire condizioni di neutralità idraulica degli interventi produttivi mediante sistemi di drenaggio sostenibile, incremento della permeabilità e gestione diffusa delle acque meteoriche;
i) favorire la condivisione di infrastrutture energetiche e la costituzione di comunità energetiche tra le attività insediate.

Art. 40 Ambito delle attività commerciali

Caratteri fisici

1. L'ambito è costituito da aree destinate all'insediamento di attività commerciali di medie e grandi strutture di vendita, con caratteristiche fisiche tali da favorire la fruibilità pubblica e la viabilità pedonale e veicolare.

Caratteri funzionali

2. La funzione prevalente dell'ambito è quella commerciale, nelle sue articolazioni di media e grande struttura di vendita e logistica.

3. Sono ammesse funzioni complementari e compatibili con il carattere commerciale dell'ambito, quali pubblici esercizi, servizi, attività direzionali, ricreative e per il tempo libero, purché integrate nell'assetto commerciale e compatibili con la sostenibilità urbanistica, infrastrutturale e ambientale dell'ambito.

Indicazioni per la pianificazione comunale

4. La pianificazione comunale deve:
a) privilegiare il riuso e la riqualificazione di edifici e strutture commerciali esistenti, limitando il consumo di nuovo suolo;
b) garantire adeguata accessibilità veicolare e pedonale, con percorsi separati e spazi per la sosta;
c) prevedere l'integrazione di elementi di infrastruttura verde e blu, quali alberature, aree a verde, sistemi di drenaggio urbano sostenibile;
d) garantire nelle aree esterne non strettamente funzionali all'attività commerciale adeguati livelli di permeabilità del suolo, tramite pavimentazioni drenanti, spazi verdi e cortili permeabili;
e) stabilire fasce di mitigazione e schermature paesaggistiche lungo i margini e le vie principali;
f) favorire la progressiva riduzione delle superfici impermeabili dei comparti commerciali e la trasformazione dei parcheggi in infrastrutture ambientali multifunzionali;
g) promuovere la qualità architettonica, l'ordine insediativo e la coerenza degli arredi urbani, dei percorsi pedonali e della segnaletica.

Art. 41 Ambito della rigenerazione urbana

Caratteri fisici

1. L'ambito di rigenerazione urbana comprende parti del territorio caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi, complessi insediativi, aree dismesse, sottoutilizzate o degradate, nonché ambiti che presentano condizioni di obsolescenza fisica, funzionale, ambientale o infrastrutturale tali da richiedere interventi organici di riqualificazione e trasformazione urbana.

2. Tali ambiti possono comprendere edifici e spazi aperti eterogenei per impianto, destinazione e morfologia, con presenza di criticità insediative, carenze qualitative o situazioni di incoerenza rispetto al contesto urbano e territoriale di riferimento. Gli ambiti di rigenerazione urbana sono individuati nel PRC quali aree prioritarie per interventi di riqualificazione, riuso e trasformazione urbana.

3. Gli interventi di rigenerazione perseguono prioritariamente il contenimento del consumo di suolo, il recupero del patrimonio edilizio esistente, la riduzione delle criticità ambientali e infrastrutturali, il miglioramento della qualità dello spazio pubblico e delle dotazioni urbanistiche e territoriali, nonché interventi orientati alla resilienza climatica, alla de-impermeabilizzazione dei suoli, all'efficienza energetica e alla realizzazione di sistemi energetici condivisi. Essi mirano inoltre a rafforzare la coesione sociale e l'inclusione, promuovendo l'accessibilità, la qualità della vita, la sicurezza degli spazi urbani e la creazione di luoghi capaci di favorire la partecipazione, le relazioni di comunità e il benessere collettivo.

Caratteri funzionali

4. Sono ammesse forme di mixité funzionale coerenti con gli obiettivi del progetto di rigenerazione urbana, orientate all'integrazione equilibrata di funzioni purché compatibili con il contesto territoriale, ambientale e insediativo e con le strategie della pianificazione comunale.

Indicazioni per la pianificazione comunale

5. La pianificazione comunale individua e disciplina gli ambiti di rigenerazione urbana, i quali, in relazione alla natura e complessità dell'intervento, devono contenere:
a) la definizione degli obiettivi specifici di rigenerazione urbana, con riferimento alle condizioni fisiche, funzionali e ambientali dell'ambito;
b) la verifica della compatibilità urbanistica, territoriale e ambientale degli interventi proposti;
c) il progetto urbano complessivo dell'ambito, con individuazione dell'assetto insediativo, degli spazi pubblici e delle connessioni con il contesto;
d) le modalità di integrazione delle funzioni ammesse e delle eventuali quote di mixité funzionale e sociale;
e) le misure di sostenibilità ambientale e climatica, inclusi interventi di de-impermeabilizzazione, adattamento climatico e riduzione delle emissioni;
f) il sistema delle infrastrutture verdi e blu e la dotazione ecologica dell'ambito;
g) le soluzioni per la mobilità sostenibile;
h) le eventuali fasi attuative e temporali degli interventi, incluse forme di attivazione progressiva e usi temporanei;
i) l'eventuale indicazione di elementi per il ricorso a strumenti perequativi, compensativi e incentivanti, finalizzati all'equilibrio tra interesse pubblico e iniziativa privata.

Capo IV - Ambiti del sistema verde e blu

Art. 42 Ambito delle aree naturali protette

Caratteri fisici

1. L'ambito delle aree naturali protette comprende le aree naturali e seminaturali di maggiore rilevanza ecologica del territorio, terrestri e marine, caratterizzate da elevata naturalità e da habitat di interesse conservazionistico. Sono incluse:
a) aree naturali tutelate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) quali parchi e riserve naturali regionali;
b) siti della Rete Natura 2000 riferiti alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
c) i biotopi naturali e le aree RAMSAR.

2. Rientrano in tali ambiti ecosistemi costieri e marini, sistemi dunali, zone umide, corsi d'acqua e relative fasce ripariali, laghi, bacini artificiali, ambienti glaciali, aree boscate e ambienti agricoli ad alto valore naturalistico, parchi comunali nonché altri contesti sottoposti a tutela. Essi costituiscono la struttura portante della rete ecologica e rappresentano i principali serbatoi di biodiversità, oltre a svolgere funzioni essenziali di regolazione idrologica e climatica.

3. L'ambito delle aree naturali protette si configura come ambito sovraordinato di tutela, potenzialmente sovrapposto agli altri ambiti territoriali individuati dal Piano. Nei casi di sovrapposizione, la pianificazione comunale effettua una valutazione integrata delle discipline applicabili, recependo sia le disposizioni del presente articolo sia quelle dell'ambito o degli ambiti interessati, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, ecologica e paesaggistica.

Caratteri funzionali

4. Gli ambiti delle aree naturali protette svolgono funzioni primarie di conservazione della biodiversità, tutela degli habitat, mantenimento dei processi ecologici e supporto ai servizi ecosistemici, inclusa la regolazione delle acque e la resilienza climatica.

5. Sono consentite principalmente attività strettamente compatibili con gli obiettivi di tutela ambientale e conservazione ecologica, tra cui: conservazione, cura e ripristino degli habitat, ricerca e monitoraggio, fruizione pubblica regolamentata e sostenibile, attività agricole e forestali compatibili nonché usi e pratiche del territorio pienamente compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico, interventi di mitigazione dei rischi naturali; rinaturalizzazione e recupero ecologico di aree degradate, limitati interventi infrastrutturali funzionali alla gestione e fruizione controllata.

6. Ogni trasformazione deve garantire la salvaguardia della biodiversità e della continuità ecologica, evitando frammentazioni e alterazioni degli equilibri naturali e idrologici.

7. Le funzioni e gli interventi sono subordinati agli strumenti di tutela vigenti.

Indicazioni per la pianificazione comunale

8. La pianificazione comunale deve:
a) recepire e tutelare la rete ecologica, evitando trasformazioni incompatibili e garantendo la compatibilità delle attività antropiche;
b) promuovere la tutela, il ripristino degli habitat e il rafforzamento delle connessioni verdi e blu;
c) assicurare la protezione e la gestione sostenibile dei sistemi idrici, anche mediante interventi di rinaturalizzazione e coordinamento con i piani di bacino;
d) garantire il coordinamento e il recepimento degli strumenti di pianificazione e tutela vigenti.

Art. 43 Ambito delle aree della connettività ecologica

Caratteri fisici

1. L'ambito comprende porzioni di territorio naturali, seminaturali, agricole e parzialmente urbanizzate che, per caratteristiche ecologiche, paesaggistiche o territoriali, contribuiscono al mantenimento della continuità ecologica e funzionale tra ecosistemi, habitat e componenti della rete ecologica regionale. Sono inclusi:
a) connettivi lineari su rete idrografica, come individuati dal PPR;
b) prati stabili naturali tutelati ai sensi della legge regionale n. 9/2005;
c) aree agricole con elementi naturali diffusi;
d) boschi, siepi, filari, zone umide, boschetti e altri elementi paesaggistici di continuità ecologica;
e) parchi urbani meritevoli di naturalità e ambiti con caratteristiche ecologiche o di naturalità, anche se non ancora sottoposti a vincolo;
f) infrastrutture verdi lineari e urbane, ove presenti.

2. L'ambito delle aree della connettività ecologica si configura come ambito trasversale di tutela, che può sovrapporsi ad altri ambiti territoriali individuati dal Piano. Nei casi di sovrapposizione, la pianificazione comunale effettua una valutazione integrata delle discipline applicabili, recependo sia le disposizioni del presente articolo sia quelle dell'ambito o degli ambiti interessati, nel rispetto del principio di prevalenza degli obiettivi di continuità ecologica, connessione degli ecosistemi e rafforzamento della rete ecologica regionale.

Caratteri funzionali

3. Gli ambiti assicurano la connessione tra sistemi naturali e seminaturali, garantendo continuità degli habitat, mobilità delle specie e mantenimento dei processi ecologici. Sono ammesse attività compatibili con il rafforzamento della permeabilità ecologica, tra cui:
a) pratiche agricole e silvo-pastorali sostenibili;
b) manutenzione, rinaturalizzazione e riqualificazione degli ecosistemi e degli elementi lineari del paesaggio;
c) fruizione sostenibile del territorio;
d) interventi di difesa del suolo e gestione idraulica compatibili con la continuità ecologica.

4. Le trasformazioni devono essere orientate al rafforzamento della funzionalità ecologica, evitando frammentazione o perdita di continuità ambientale.

Indicazioni per la pianificazione comunale

5. La pianificazione comunale deve:
a) riconoscere la rete di connettività ecologica come struttura fondamentale del sistema ambientale, garantendone continuità, funzionalità e resilienza;
b) ridurre frammentazione e artificializzazione del territorio;
c) conservare e rafforzare gli elementi naturali e seminaturali, quali fasce ripariali, siepi, filari, boschetti e zone umide, come componenti strategiche dell'IVB e dei servizi ecosistemici;
d) promuovere interventi di riqualificazione, rinaturalizzazione e ricostruzione delle connessioni ecologiche compromesse;
e) integrare le esigenze di tutela ecologica con attività agricole, insediative e infrastrutturali compatibili, prevedendo misure di mitigazione e compensazione ambientale;
f) coordinare e recepire strumenti di pianificazione e tutela vigenti.

Art. 44 Ambito agricolo (Ambito delle aree di produzione agricola prevalente con infrastrutture e Ambito delle aree destinate a usi agricoli)

Caratteri fisici

1. Comprendono territori a prevalente uso agricolo caratterizzati da colture erbacee e arboree, serre, vivai, arboreti da legno e superfici forestali residuali.

2. L'ambito può essere caratterizzato dalla presenza di sistemi infrastrutturali irrigui e di drenaggio organizzati a scala territoriale, costituiti da canali, fossi, scoli e reti inerbite, che assicurano la funzionalità produttiva e contribuiscono all'assetto idraulico del territorio. Negli altri casi possono essere presenti sistemi irrigui diffusi o aziendali funzionali all'attività agricola.

3. Gli elementi seminaturali diffusi, quali siepi, filari, boschi residuali e aree prative, costituiscono parte strutturale del paesaggio agrario e contribuiscono alla continuità ecologica, ai servizi ecosistemici, alla tutela della biodiversità, alla regolazione idrica e alla mitigazione del rischio erosivo.

Caratteri funzionali

4. L'ambito è destinato prioritariamente all'attività agricola e alle funzioni ad essa connesse.

5. Sono consentiti principalmente interventi funzionali all'attività agricola, tra cui la residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, strutture produttive e di trasformazione, depositi e annessi, mezzi e impianti agricoli, opere e infrastrutture irrigue e di gestione idraulica ove necessarie, strutture ricettive ecocompatibili con il contesto agricolo e paesaggistico dell'ambito, anche non connesse all'attività agricola, purché integrate nel sistema rurale e tali da non determinare nuovi assetti insediativi autonomi o processi di urbanizzazione diffusa.

6. Gli interventi devono privilegiare il riuso e il completamento degli insediamenti esistenti, limitando il consumo di suolo, la frammentazione e la dispersione insediativa.

7. È ammessa la realizzazione di allevamenti nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, ambientali e delle distanze dai centri abitati.

8. Ogni intervento deve garantire la tutela degli elementi seminaturali nell'ottica di valorizzare l'IVB e, ove presente, la compatibilità con il sistema irriguo, idraulico e idrogeologico.

Indicazioni per la pianificazione comunale

9. La pianificazione comunale deve:
a) recuperare, concentrare e riqualificare gli insediamenti agricoli, riducendo dispersione, frammentazione e artificializzazione del suolo;
b) tutelare le aree agricole di pregio produttivo e paesaggistico, valorizzando gli elementi seminaturali quali infrastruttura ecologica;
c) mantenere, valorizzare e potenziare, ove presenti, le infrastrutture irrigue e di drenaggio, favorendone l'integrazione con il sistema agricolo e territoriale e prevedendo nuovi interventi quando necessari;
d) favorire pratiche agricole sostenibili e multifunzionali, orientate alla tutela della biodiversità, alla resilienza del sistema agricolo e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
e) definire criteri di inserimento paesaggistico e disciplinare la riqualificazione o la riconversione delle funzioni non coerenti con la destinazione agricola.

Art. 45 Ambito delle aree collinari e montane con attività agro-zootecnica

Caratteri fisici

1. Comprendono territori collinari e montani con morfologia variabile, pendenze medio-elevate e condizioni climatiche limitanti, caratterizzati da un mosaico di boschi, colture e pascoli, con superfici agricole frammentate e gestione prevalentemente estensiva.

2. Si configurano come sistemi agro-forestali di valore paesaggistico ed ecologico, in cui attività agricole e zootecniche, integrate con le risorse forestali, contribuiscono alla tutela del suolo, della biodiversità e alla valorizzazione delle produzioni locali. Tali sistemi sono caratterizzati da prevalente matrice forestale e pastorale e sono condizionati da morfologie acclivi e dinamiche idrogeologiche complesse che li distinguono dagli ambiti agricoli ordinari.

Caratteri funzionali

3. L'ambito è destinato prioritariamente all'esercizio e allo sviluppo delle attività agricole, zootecniche e forestali, quali componenti essenziali per la gestione attiva del territorio collinare e montano, la conservazione del paesaggio, la tutela degli equilibri idrogeologici e della biodiversità. Sono pertanto ammesse le attività, gli interventi e le funzioni funzionali alla continuità e allo sviluppo dell'impresa agricola e pastorale, tra cui coltivazioni e allevamenti sostenibili, gestione di prati e pascoli, utilizzazioni forestali, strutture aziendali e annessi funzionali all'attività agricola, zootecnica e forestale, residenza dell'imprenditore agricolo, opere di sistemazione idraulico-agraria e manutenzione dei suoli, nonché strutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti connesse all'azienda agricola. Sono inoltre ammesse strutture destinate ad attività ricettive ecocompatibili con il contesto paesaggistico e rurale dell'ambito, purché integrate nel sistema rurale esistente e tali da non determinare la formazione di nuovi assetti insediativi autonomi o processi di urbanizzazione diffusa.

4. L'organizzazione del territorio deve garantire compatibilità con paesaggio, biodiversità e matrice forestale, evitando usi non pertinenti o residenziali non legati all'attività agricola.

Indicazioni per la pianificazione comunale

5. La pianificazione comunale deve:
a) salvaguardare le superfici agricole e l'equilibrio tra coltivato e forestale, limitando trasformazioni non agricole;
b) gestire in modo sostenibile le risorse idriche e le infrastrutture irrigue, compatibilmente con le attività agricole e zootecniche;
c) consolidare terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie e pratiche colturali coerenti con le caratteristiche del territorio, aumentando la resilienza e garantendo la stabilità idrogeologica dei versanti e la prevenzione del dissesto;
d) favorire la diversificazione produttiva e l'integrazione agricola, zootecnica e forestale, valorizzando biodiversità, mosaico coltivato e produzioni locali tramite filiere corte e reti locali;
e) incentivare tecnologie innovative per monitoraggio, gestione del pascolo e manutenzione delle infrastrutture aziendali;
f) promuovere la valorizzazione e una fruizione sostenibile del paesaggio rurale, agro-forestale e montano.

Art. 46 Ambito della montagna

Caratteri fisici

1. Comprendono territori generalmente caratterizzati da prati, pascoli e aree malghive, versanti ghiaiosi o a vegetazione rada, affioramenti rocciosi e suoli poco evoluti, con presenza di ghiacciai o coperture nevose in quota elevata.

2. Si tratta di contesti di elevato valore ambientale e paesaggistico, con ecosistemi fragili e delicati equilibri idrogeologici e vegetazionali in cui la funzione produttiva è subordinata alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri naturali.

3. L'ambito montano costituisce componente fondamentale della sicurezza idrogeologica del territorio regionale, la cui conservazione è condizione essenziale per la tutela dei sistemi di valle e di pianura.

Caratteri funzionali

4. Sono ammessi esclusivamente interventi connessi alle attività agricole, zootecniche e agro-forestali.

5. Sono ammesse attività e interventi compatibili con il carattere collinare e montano dell'ambito e con la tutela dei valori paesaggistici, ambientali e agro-zootecnici, tra cui coltivazioni e allevamenti sostenibili limitatamente alle pratiche agro-pastorali estensive tradizionali, gestione di prati e pascoli, opere di sistemazione idraulico-agraria e manutenzione dei suoli, nonché strutture aziendali e annessi funzionali all'attività agricola e zootecnica. Sono inoltre ammesse strutture destinate ad attività turistico-ricettive nei sistemi insediativi di fondovalle nonché strutture ecocompatibili con il contesto paesaggistico e ambientale dell'ambito e tali da non compromettere gli equilibri idrogeologici, ecosistemici e paesaggistici del territorio.

6. Sono vietate nuove trasformazioni permanenti che possano alterare gli equilibri idrogeologici, ecosistemici o paesaggistici.

Indicazioni per la pianificazione comunale

7. La pianificazione comunale deve:
a) evitare nuovi interventi che compromettano gli equilibri ambientali, paesaggistici e idrogeologici;
b) limitare le trasformazioni edilizie e infrastrutturali alle attività agro-pastorali e alla gestione sostenibile di prati, pascoli e aree malghive;
c) valutare le strutture esistenti, promuovendone manutenzione, consolidamento e, se necessario, riqualificazione in coerenza con gli obiettivi dell'ambito;
d) regolamentare e favorire la fruizione escursionistica compatibile e le pratiche agro-pastorali sostenibili;
e) riconoscere, ove presenti, i comprensori sciabili e le infrastrutture di supporto, privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelle esistenti;
f) individuare i criteri e le condizioni idonee allo sviluppo delle attività ricettive e turistiche in connessione con i sistemi insediativi di fondovalle e con gli insediamenti esistenti, assicurandone integrazione paesaggistica, limitazione del consumo di suolo e riduzione della dispersione insediativa;
g) subordinare interventi di rilevanza territoriale, sia per le attività turistiche sia per gli impianti sciistici, alla predisposizione di strumenti attuativi unitari volti a garantire inserimento paesaggistico, sostenibilità ambientale e adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi di supporto.

Art. 47 Ambito forestale

Caratteri fisici

1. L'ambito è composto dall'Ambito delle aree boschive dotate di piano di gestione e dall'Ambito delle aree boschive non pianificate.

2. Comprendono superfici forestali consolidate, in riqualificazione, continue o frammentate, costituite da popolamenti di specie autoctone o di origine colturale ovvero da formazioni naturali o secondarie in diversi stadi evolutivi, con struttura, composizione e densità variabili.

3. Le superfici forestali possono essere disciplinate da piani di gestione forestale ai sensi della L.R. 9/2007, che regolano interventi e modalità d'uso; in assenza di piano di gestione presentano livelli eterogenei di accessibilità e gestione, con possibili fenomeni di abbandono, ricolonizzazione spontanea o degrado.

4. Svolgono funzioni ambientali rilevanti (difesa idrogeologica, biodiversità, stabilità dei suoli, regolazione ecologica) e possono includere infrastrutture minime di servizio.

5. Le modalità di intervento sono condizionate dalle caratteristiche morfologiche, dall'accessibilità e dalle condizioni pedoclimatiche e, ove presente, dal piano di gestione forestale.

Caratteri funzionali

6. Sono destinate alla gestione forestale sostenibile e alla tutela degli equilibri ecologici e idrogeologici; ove presente, tale gestione è attuata secondo il piano di gestione forestale approvato.

7. Sono consentite, nei limiti e secondo le modalità previste dal piano di gestione, ove presente, la produzione forestale, gli interventi selvicolturali, le opere di difesa idrogeologica, le infrastrutture forestali funzionali, le attività connesse alla gestione del fondo, la valorizzazione dei servizi ecosistemici; in assenza di piano di gestione sono ammessi principalmente interventi limitati e non trasformativi, coerenti con la tutela degli equilibri ecologici e idrogeologici dell'ambito, tra cui interventi selvicolturali e di manutenzione forestale, recupero di strutture esistenti connesse alle attività forestali, modeste attrezzature di servizio e supporti minimi per la fruizione escursionistica.

8. È vietata la realizzazione di nuovi interventi edilizi e infrastrutturali non compatibili con il piano di gestione, ove presente, o tali da alterare l'equilibrio idrogeologico; in assenza di piano di gestione sono consentiti esclusivamente gli interventi strettamente necessari alla tutela forestale, idrogeologica o antincendio.

9. Sono ammessi, nei limiti e secondo le modalità previste dal piano, ove presente, limitati interventi su strutture esistenti e modeste attrezzature per la gestione e trasformazione dei prodotti forestali.

10. È consentita la manutenzione e l'adeguamento della rete di accessibilità forestale, se coerente con i piani di gestione; in assenza di piano sono consentiti interventi di manutenzione e ripristino della viabilità esistente senza trasformazioni rilevanti.

11. Resta in ogni caso esclusa la realizzazione di interventi non connessi alla gestione forestale o non coerenti con il piano di gestione, ove presente, che possano compromettere la funzionalità produttiva, la biodiversità o la stabilità idrogeologica dell'ambito. Gli interventi devono comunque garantire stabilità dei versanti, continuità ecologica e tutela dei soprassuoli, anche quale fase transitoria verso una futura gestione pianificata.

12. Sono ammesse strutture destinate ad attività ricettive ecocompatibili con il contesto forestale e paesaggistico, purché non comportino trasformazioni permanenti del soprassuolo, non interferiscano con la funzionalità forestale e siano coerenti con gli obiettivi del piano di gestione, ove presente.

13. Le superfici forestali ricomprese nel presente ambito che siano successivamente dotate di piano di gestione forestale approvato ai sensi della normativa vigente sono assoggettate alla disciplina prevista dal presente articolo per le superfici dotate di piano di gestione.

Indicazioni per la pianificazione comunale

14. La pianificazione comunale deve:
a) favorire l'attuazione dei piani forestali vigenti e incentivare la redazione di nuovi piani di gestione forestale;
b) regolamentare le infrastrutture forestali garantendone la compatibilità e favorire lo sviluppo di infrastrutture forestali essenziali;
c) evitare trasformazioni incompatibili con le funzioni ambientali e limitare nuove edificazioni non connesse alla gestione forestale;
d) promuovere gestione associata, filiera forestale, recupero e miglioramento dei soprassuoli;
e) integrare produzione e tutela ambientale;
f) rafforzare prevenzione incendi e gestione dei rischi;
g) migliorare l'accessibilità forestale privilegiando soluzioni ecocompatibili;
h) evitare usi impropri o incompatibili che possano compromettere la futura pianificazione e gestione sostenibile delle superfici forestali.

Art. 48 Ambito delle acque terrestri

Caratteri fisici

1. L'ambito delle acque terrestri comprende l'insieme dei corpi idrici superficiali e delle relative pertinenze presenti sul territorio, quali fiumi, torrenti, rogge, canali, laghi, bacini artificiali, zone umide e ghiacciai, inclusi i relativi alvei. Tali elementi sono caratterizzati da dinamiche idrologiche e geomorfologiche variabili, inclusi processi di erosione, sedimentazione, laminazione e, per i ghiacciai, fenomeni di accumulo e fusione.

2. L'ambito include le fasce ripariali, le aree di pertinenza idraulica e gli ambiti soggetti a rischio idraulico e idrogeologico.

Caratteri funzionali

3. L'ambito delle acque terrestri assolve funzioni strategiche di interesse territoriale, ambientale e idraulico, tra cui:
a) regolazione del regime idraulico e mitigazione del rischio di alluvioni;
b) riserva e approvvigionamento idrico per usi civili, agricoli e produttivi;
c) supporto alla biodiversità e alla rete ecologica;
d) valore paesaggistico, ambientale e turistico-ricreativo;
e) contributo alla ricarica delle falde e agli equilibri ecosistemici;
f) funzioni connesse alla navigazione;
g) regolazione climatica locale e, nel caso dei ghiacciai, funzione di riserva idrica strategica.

4. Le attività agricole esistenti negli alvei fluviali sono consentite esclusivamente se compatibili con la sicurezza idraulica, l'assetto morfologico del corso d'acqua e gli obiettivi di tutela del corpo idrico, nel rispetto delle disposizioni dei piani di settore. Esse non possono comportare nuove infrastrutturazioni, manufatti o trasformazioni che alterino la funzionalità idraulica, incrementino il rischio idraulico o compromettano la naturalità e gli equilibri ecosistemici del corso d'acqua.

Indicazioni per la pianificazione comunale

5. La pianificazione comunale, in coerenza con gli strumenti di tutela vigenti, deve:
a) garantire fasce di rispetto e limitare l'edificazione nelle aree di pertinenza idraulica;
b) evitare nuove previsioni insediative in aree a elevata pericolosità idraulica o idrogeologica;
c) tutelare la qualità delle acque, prevenendo scarichi e pressioni antropiche;
d) salvaguardare la continuità ecologica dei corsi d'acqua e degli ambienti lacustri;
e) promuovere interventi di rinaturalizzazione e recupero delle sponde e delle aree umide;
f) adottare sistemi di drenaggio urbano sostenibile e misure di risparmio idrico;
g) garantire il coordinamento con i piani di competenza dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e gli strumenti di gestione delle acque.

Art. 49 Ambito delle acque lagunari

Caratteri fisici

1. L'ambito delle acque lagunari comprende i sistemi idrici costieri caratterizzati dall'interazione tra acque dolci e marine, quali lagune, valli, sacche, barene, velme, canali lagunari e specchi acquei connessi, nonché le relative aree di pertinenza morfologica e idraulica.

2. Tali ambienti sono caratterizzati da elevata dinamicità idrologica e geomorfologica, determinata da maree, apporti fluviali, processi di sedimentazione ed erosione, variazioni di salinità e trasformazioni morfologiche rapide degli habitat.

3. L'ambito comprende ecosistemi di transizione di elevato valore ambientale, paesaggistico e naturalistico, con presenza di habitat sensibili e specie adattate a condizioni ecotonali tra ambiente terrestre e marino.

Caratteri funzionali

4. L'ambito delle acque lagunari svolge funzioni strategiche di interesse ecosistemico, territoriale ed economico, tra cui:
a) regolazione idraulica e laminazione delle acque tra terra e mare;
b) protezione costiera e attenuazione dei fenomeni di ingressione marina;
c) supporto alla biodiversità e alla conservazione di habitat di elevato valore naturalistico;
d) mantenimento degli equilibri ecologici di transizione tra ambiente marino e terrestre;
e) sostegno alle attività tradizionali e compatibili, con particolare riferimento alla pesca, acquacoltura estensiva e gestione delle risorse lagunari;
f) funzioni connesse alla navigazione;
g) valore paesaggistico, culturale e turistico-ricreativo.

5. Le attività, gli interventi e le funzioni compatibili con il carattere lagunare dell'ambito possono essere svolte e sviluppate, purché nel rispetto dei fragili equilibri ecologici, idrodinamici e sedimentari, e adottando la massima cautela al fine di non comprometterne la funzionalità e la stabilità. Sono altresì ammesse limitate attività ricettive ecocompatibili con il contesto lagunare e paesaggistico, esclusivamente se prive di impatti sugli equilibri idrodinamici e sedimentari, non comportanti nuove infrastrutturazioni e non determinanti la formazione di nuovi insediamenti o processi di urbanizzazione, privilegiando il recupero e l'utilizzo di strutture e manufatti esistenti secondo criteri ecocompatibili e di sostenibilità ambientale.

6. Le attività tradizionali legate alla pesca, all'acquacoltura estensiva, alla manutenzione dei canali e alla gestione delle risorse lagunari costituiscono elementi identitari dell'ambito e sono considerate prioritariamente compatibili, purché esercitate nel rispetto degli equilibri ecologici e idrodinamici. Le attività innovative e le nuove forme di utilizzo dell'ambiente lagunare sono

ammissibili solo qualora dimostrino la piena compatibilità con la conservazione degli habitat, la funzionalità idraulica e la stabilità morfologica del sistema, nonché l'assenza di interferenze con le attività tradizionali e con i processi naturali.

Indicazioni per la pianificazione comunale

7. La pianificazione comunale, in coerenza con gli strumenti di tutela vigenti, deve:
a) garantire la tutela e la continuità degli ecosistemi lagunari, delle barene, delle velme e degli habitat sensibili;
b) limitare le trasformazioni morfologiche e infrastrutturali che possano alterare gli equilibri idrodinamici e sedimentari;
c) prevenire fenomeni di inquinamento e degrado delle acque, con particolare attenzione agli apporti antropici;
d) salvaguardare la funzionalità idraulica della rete di canali e dei sistemi di regolazione delle maree;
e) promuovere interventi di rinaturalizzazione e riequilibrio ecologico degli ambienti degradati;
f) valorizzare le attività tradizionali compatibili, garantendone la sostenibilità ambientale e la coerenza con gli equilibri ecosistemici;
g) coordinare le previsioni con i piani di gestione dei siti Natura 2000;
h) favorire strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del livello del mare.

Art. 50 Ambito delle acque marine

Caratteri fisici

1. L'ambito delle acque marine comprende la porzione di mare adiacente alle acque territoriali, ricadente nella Zona Economica Esclusiva (ZEE), caratterizzata da acque marine aperte, fondali variabili per morfologia e profondità e dinamiche fisiche complesse, quali correnti, maree, moto ondoso e processi di sedimentazione.

2. Tale ambito include ecosistemi marini diversificati, con habitat pelagici e bentonici di rilevanza ecologica, nonché aree potenzialmente interessate da fenomeni di vulnerabilità ambientale e cambiamenti climatici, quali acidificazione delle acque e innalzamento del livello del mare.

Caratteri funzionali

3. Le acque marine in ZEE svolgono funzioni strategiche a scala nazionale e sovralocale, tra cui:
a) sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, biologiche e minerarie;
b) supporto alle attività di pesca e acquacoltura;
c) sviluppo di attività energetiche offshore, incluse fonti rinnovabili;
d) supporto alla ricerca scientifica e al monitoraggio ambientale;
e) regolazione degli equilibri climatici e contributo alla biodiversità marina;
f) funzioni connesse alla navigazione e alle infrastrutture marittime.

Indicazioni per la pianificazione comunale

4. La pianificazione comunale, in coerenza con la pianificazione marittima nazionale, sovraordinata e con gli strumenti di tutela vigenti, deve:
a) coordinamento istituzionale: garantire coerenza con la pianificazione marittima nazionale, i piani di gestione dello spazio marittimo, i piani regolatori del porti e gli strumenti di tutela ambientale vigenti;

b) integrazione costa-mare: considerare gli effetti delle trasformazioni costiere sugli equilibri marini, promuovendo un approccio integrato terra-mare;
c) tutela ambientale: prevenire e ridurre le pressioni antropiche derivanti da scarichi, infrastrutture costiere e attività produttive che possano incidere sulla qualità delle acque marine;
d) mitigazione dei rischi: contribuire alla prevenzione dei rischi ambientali e antropici, inclusi inquinamento marino, erosione costiera e impatti da cambiamenti climatici;
e) qualità paesaggistica: salvaguardare la percezione paesaggistica del sistema costiero e marino, evitando interventi che compromettano i valori visivi e identitari;
f) monitoraggio e conoscenza: promuovere attività di monitoraggio ambientale e collaborazione con enti di ricerca per la conoscenza degli ecosistemi marini;
g) limitazione degli impatti indiretti: disciplinare le trasformazioni a terra (urbanizzazioni, infrastrutture, reti di smaltimento) che possano generare impatti sulla ZEE;
h) resilienza climatica: favorire soluzioni progettuali e pianificatorie orientate all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione della vulnerabilità costiera.

Capo V - Ambiti del sistema della mobilità delle persone, delle merci e dell'informazione

Art. 51 Rete della mobilità stradale

Caratteri fisici

1. La rete della mobilità stradale comprende le infrastrutture viarie di livello statale e regionale, quali autostrade, viabilità primaria, viabilità secondaria, svincoli, raccordi e relative pertinenze.

2. Rientrano altresì in tali infrastrutture le aree di servizio, ponti, viadotti, gallerie, parcheggi di interscambio e le aree di sosta funzionali alla mobilità sovralocale.

3. Tali infrastrutture si caratterizzano per connessione funzionale, continuità infrastrutturale con impatto territoriale, consumo di suolo, emissioni inquinanti e alterazione del paesaggio.

Caratteri funzionali

4. La rete della mobilità stradale svolge funzioni strategiche di collegamento e accessibilità, tra cui:
a) connessione del territorio comunale con la rete regionale, nazionale e transnazionale;
b) supporto alla mobilità di persone e merci su media e lunga percorrenza;
c) integrazione con altri sistemi di trasporto attraverso nodi di interscambio;
d) accesso alle principali polarità urbane, produttive e logistiche;
e) organizzazione dei flussi di traffico secondo criteri gerarchici.

5. La rete della mobilità stradale costituisce inoltre infrastruttura territoriale multifunzionale, concorrendo alla continuità ecologica, all'adattamento climatico, all'integrazione energetica e digitale.

6. Gli interventi sulla rete stradale concorrono all'integrazione modale e al riequilibrio della mobilità delle persone e delle merci verso forme collettive e sostenibili.

Indicazioni per la pianificazione comunale

7. La pianificazione comunale, in coerenza con la pianificazione di settore, deve:
a) rispettare la gerarchia della rete;

b) privilegiare il potenziamento delle infrastrutture esistenti;
c) prevedere, compatibilmente con la sicurezza stradale e la tutela paesaggistica, l'integrazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle pertinenze infrastrutturali e nei parcheggi di interscambio.
d) sviluppare parcheggi di interscambio e integrazione modale;
e) promuovere, per la viabilità locale a bassissima intensità di traffico e non strategica per la mobilità sovralocale, interventi di declassamento funzionale e riduzione del grado di impermeabilizzazione delle sedi stradali, anche mediante soluzioni di rinaturalizzazione parziale e incremento della permeabilità dei suoli, nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione;
f) per i tratti stradali che attraversano ambiti urbani o periurbani, prevedere soluzioni di integrazione urbana e ambientale finalizzate alla riduzione dell'effetto barriera infrastrutturale. Tali interventi comprendono misure di moderazione del traffico, riqualificazione dello spazio pubblico, mitigazione acustica e paesaggistica, incremento della sicurezza e riconnessione ciclopedonale e urbana, connesse all'IVB;
g) garantire fasce di rispetto, da destinare prioritariamente a mitigazione ambientale, continuità ecologica, forestazione e rinaturalizzazione;
h) prevedere interventi sistematici di mitigazione e compensazione (fasce verdi, barriere acustiche, rinaturalizzazione);
i) assicurare la continuità ecologica mediante idonei attraversamenti e connessioni verdi;
j) adottare sistemi di drenaggio sostenibile e misure per la qualità dell'aria.

Art. 52 Rete della mobilità ferroviaria

Caratteri fisici

1. La rete della mobilità ferroviaria comprende le infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di persone e merci, quali linee ferroviarie, stazioni, fermate, scali merci, aree tecniche e relative pertinenze, incluse le fasce di rispetto ferroviario, i ponti, le gallerie, gli impianti tecnologici e le aree di servizio connesse all'esercizio ferroviario.

2. Tali infrastrutture si caratterizzano per elevata specializzazione funzionale, continuità infrastrutturale e significativa incidenza territoriale, con potenziali effetti di barriera e impatti ambientali e acustici.

Caratteri funzionali

3. La rete ferroviaria svolge funzioni strategiche per la mobilità sostenibile, tra cui:
a) trasporto collettivo di persone su scala regionale, nazionale e internazionale;
b) movimentazione delle merci e supporto alla logistica;
c) integrazione con altri sistemi di trasporto attraverso nodi di interscambio;
d) accesso alle principali polarità urbane e al sistema della logistica e alle aree produttive.

4. La rete ferroviaria costituisce infrastruttura strategica per il riequilibrio modale della mobilità e concorrere alla resilienza climatica.

5. Le stazioni ferroviarie costituiscono nodi strategici di accessibilità, intermodalità e centralità urbana, concorrendo alla rigenerazione e alla qualificazione dei contesti insediativi e del sistema dei servizi.

Indicazioni per la pianificazione comunale

6. La pianificazione comunale, in coerenza con la pianificazione di settore e in coordinamento con i soggetti competenti in materia di infrastrutture ed esercizio ferroviario, deve:
a) garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di sicurezza e di esercizio dell'infrastruttura ferroviaria;
b) potenziare, in coordinamento con i soggetti competenti, l'accessibilità alle stazioni e fermate, favorendo l'integrazione con il trasporto pubblico locale, la mobilità ciclabile, i sistemi di mobilità condivisa e i parcheggi di interscambio;
c) favorire lo sviluppo di nodi intermodali efficienti;
d) nei tratti ferroviari che attraversano centri abitati, promuovere interventi di integrazione urbana e ambientale finalizzati alla ricucitura del tessuto urbano e alla riconnessione funzionale, spaziale e paesaggistica delle parti di città separate dall'infrastruttura ferroviaria. Tali interventi comprendono la riqualificazione degli spazi limitrofi, il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza e la mitigazione degli impatti visivi e acustici;
e) promuovere, anche attraverso forme di concertazione con i soggetti competenti, la rigenerazione delle aree ferroviarie dismesse o sottoutilizzate, favorendone il riuso per servizi pubblici, mobilità sostenibile, spazi verdi e funzioni urbane compatibili;
f) prevedere interventi di mitigazione e compensazione ambientale (barriere acustiche, fasce verdi, soluzioni di inserimento paesaggistico);
g) ridurre l'effetto barriera delle infrastrutture ferroviarie, favorendo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza ed esercizio ferroviario, attraversamenti sicuri e connessioni urbane, verdi e blu, e ciclopedonali tra le parti di città;
h) adottare soluzioni per il contenimento dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni.

Art. 53 Rete della mobilità ciclabile

Caratteri fisici

1. La rete della mobilità ciclabile comprende le infrastrutture dedicate alla circolazione ciclabile, sviluppata secondo i criteri e gli indirizzi definiti dal PREMOCI, quale strumento regionale di pianificazione della mobilità ciclistica, con particolare riferimento alla Rete Ciclabile di Interesse Regionale (RECIR), alle reti ciclabili di interesse sovracomunale e comunale, e ai Biciplan.

2. La rete ciclabile costituisce componente prioritaria del sistema della mobilità sostenibile per gli spostamenti di breve e medio raggio in ambito urbano e territoriale.

3. La rete si caratterizza per elevata diffusione territoriale e per la capacità di integrarsi con il sistema ambientale e paesaggistico.

4. La rete ciclabile è organizzata secondo criteri di continuità, gerarchizzazione funzionale e integrazione multimodale, favorendo la connessione tra sistemi urbani, rurali e naturali e l'accessibilità ai nodi del trasporto pubblico e ai principali servizi territoriali.

5. La realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture ciclabili perseguono criteri di sostenibilità ambientale, resilienza climatica e qualità paesaggistica.

Caratteri funzionali

6. La mobilità ciclabile svolge funzioni strategiche per la mobilità sostenibile e la qualità urbana, tra cui:
a) connessione tra centri abitati, polarità territoriali e nodi di trasporto;
b) integrazione con il trasporto pubblico e i sistemi di interscambio multimodale;
c) valorizzazione del territorio sotto il profilo ambientale, paesaggistico e turistico;

d) promozione di stili di vita sostenibili e salutari;
e) contributo alla continuità ecologica e alla fruizione sostenibile del territorio aperto;
f) miglioramento della sicurezza stradale e riduzione dei conflitti tra mobilità ciclabile e traffico motorizzato, attraverso soluzioni orientate alla moderazione del traffico e alla protezione dell'utenza vulnerabile;
g) modalità alternativa e complementare al trasporto motorizzato che riduce il livello di incidentalità all'interno degli spostamenti

Indicazioni per la pianificazione comunale

7. La pianificazione comunale, in coerenza con la pianificazione di settore, deve:
a) garantire la continuità e la connessione della rete ciclabile, evitando interruzioni e discontinuità;
b) assicurare standard elevati di sicurezza, riconoscibilità e accessibilità dei percorsi;
c) integrare la rete ciclabile con il trasporto pubblico e i parcheggi di interscambio;
d) prevedere adeguate dotazioni di sosta e servizi per la ciclabilità;
e) privilegiare tracciati in sede propria o su viabilità a basso volume di traffico motorizzato;
f) promuovere il riuso di tracciati esistenti (argini, sedimi dismessi, percorsi rurali);
g) garantire l'inserimento paesaggistico dei percorsi e la compatibilità con i contesti naturali;
h) adottare soluzioni progettuali a basso impatto ambientale, privilegiando pavimentazioni drenanti, materiali naturali e ombreggiamento dei percorsi;
i) garantire l'integrazione della rete ciclabile nei contesti urbani e territoriali, assicurando connessioni dirette con servizi, attrezzature e polarità urbane. Nei punti di interferenza con la viabilità veicolare e ferroviaria dovrà essere garantita la continuità e la sicurezza dei percorsi;
j) garantire l'accessibilità e la fruibilità dei percorsi da parte di tutte le categorie di utenti, incluse le persone con ridotta mobilità e gli utenti vulnerabili.

Art. 54 Ambito della mobilità portuale

Caratteri fisici

1. L'ambito della mobilità portuale comprende le aree destinate alle infrastrutture portuali, quali banchine, moli, darsene, aree di attracco, bacini di manovra, infrastrutture per l'alimentazione elettrica delle navi in banchina e spazi e infrastrutture retroportuali funzionali alle attività operative.

2. Tali ambiti sono caratterizzati da:
a) presenza di infrastrutture portuali esistenti e potenzialità di sviluppo e adeguamento;
b) connessione con le principali reti di accesso terrestri (stradali e ferroviarie) e con le vie d'acqua;
c) presenza di aree e impianti destinati a servizi logistici, produttivi e commerciali connessi all'attività portuale;
d) organizzazione funzionale degli spazi tra aree operative, aree di servizio e ambiti di interfaccia con il contesto urbano e territoriale.

Caratteri funzionali

3. Le aree portuali svolgono funzioni integrate e strategiche riferite a:
a) trasporto e logistica marittima, comprensive delle attività di attracco, movimentazione, deposito e distribuzione delle merci;
b) servizi alla navigazione e alle attività marittime e della pesca, inclusi approdi, assistenza tecnica e servizi commerciali;
c) attività produttive e industriali connesse al sistema portuale e alla filiera logistico-marittima;

d) attività turistiche e crocieristiche, con particolare riferimento ai poli crocieristici e ai servizi di accoglienza;
e) connessioni con linee marittime e sistemi idroviari interni;
f) supporto alla transizione energetica del sistema portuale mediante infrastrutture per l'elettrificazione delle banchine, l'utilizzo di carburanti alternativi e l'integrazione di sistemi energetici sostenibili;
g) integrazione di sistemi digitali e logistici avanzati finalizzati all'efficienza, alla tracciabilità delle merci e all'ottimizzazione dei flussi intermodali.

4. I porti e gli ambiti portuali di interesse regionale sono disciplinati mediante specifici strumenti di pianificazione di settore, quali i Piani Regolatori Portuali, predisposti in coordinamento con le Autorità competenti e in coerenza con la normativa vigente.

5. La pianificazione comunale assicura il coordinamento con gli strumenti di pianificazione portuale e con i soggetti competenti alla gestione degli ambiti portuali e tiene conto degli obiettivi specifici da perseguire nella Sub Area del FVG indicati all'interno del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo.

Indicazioni per la pianificazione comunale

6. La pianificazione comunale, in coerenza con la pianificazione di settore, con gli strumenti di pianificazione portuale e mediante forme di coordinamento e concertazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e con la Regione, deve:
a) prevedere l'attuazione degli interventi mediante strumenti urbanistici attuativi, al fine di garantire un assetto unitario e coordinato dell'ambito;
b) individuare e delimitare le aree portuali e retroportuali, distinguendo le zone operative, logistiche e di servizio, in coerenza con quanto indicato all'interno del DPSS;
c) assicurare la compatibilità tra le diverse funzioni presenti, evitando interferenze tra attività produttive, logistiche, crocieristiche e di servizio;
d) promuovere l'integrazione con le reti di trasporto terrestre e marittimo, garantendo continuità ed efficienza della catena logistica;
e) assicurare l'integrazione funzionale e infrastrutturale tra aree portuali, retroportuali, sistemi logistici e reti della mobilità terrestre e marittima;
f) promuovere la qualità urbana e paesaggistica delle aree di interfaccia tra porto e città, favorendo la compatibilità tra funzioni portuali, accessibilità pubblica e contesti insediativi;
g) integrare misure di tutela ambientale, con particolare attenzione alla qualità delle acque, alla gestione dei sedimenti e al contenimento delle emissioni atmosferiche, acustiche e climalteranti e, nelle aree di interfaccia porto-città, alla riduzione dell'esposizione della popolazione e dei recettori sensibili.

Art. 55 Ambito della mobilità diportistica

Caratteri fisici

1. L'ambito della mobilità diportistica comprende le aree destinate ai porti turistici, approdi e darsene per la nautica da diporto.

2. Tali ambiti sono caratterizzati da:
a) strutture di attracco di dimensioni contenute (pontili, moli, darsene);
b) limitata presenza di infrastrutture tecniche rispetto ai porti commerciali;
c) integrazione con il contesto urbano, paesaggistico e turistico;
d) presenza di spazi per servizi alla nautica e alla fruizione pubblica del fronte acqua.

Caratteri funzionali

3. Nell'ambito della mobilità diportistica sono ammesse prevalentemente funzioni di:
a) ormeggio e servizi per la nautica da diporto;
b) servizi tecnici e commerciali connessi (rimessaggio, manutenzione, rifornimento);
c) attività turistico-ricreative e di fruizione pubblica;
d) servizi di accoglienza e supporto alla mobilità turistica locale;
e) supporto alla transizione energetica del sistema portuale mediante infrastrutture per l'elettrificazione delle banchine e per l'impiego di sistemi energetici a basse emissioni.

4. Non sono ammesse funzioni industriali o logistiche di scala rilevante, incompatibili con il carattere turistico e ricreativo dell'ambito.

5. La pianificazione comunale può dettagliare ulteriormente le funzioni ammissibili, definendo eventuali limitazioni o divieti, in coerenza con i contenuti del presente articolo.

Indicazioni per la pianificazione comunale

6. La pianificazione comunale deve:
a) prevedere strumenti attuativi per la realizzazione e riqualificazione degli approdi;
b) garantire l'inserimento paesaggistico delle opere e la qualità architettonica degli interventi;
c) assicurare la dotazione di servizi essenziali alla nautica da diporto;
d) promuovere la fruizione pubblica e la continuità degli spazi lungo il fronte acqua;
e) limitare gli impatti ambientali, con particolare riferimento alla qualità delle acque e alla gestione dei rifiuti;
f) garantire la compatibilità delle attività portuali con la tutela degli ecosistemi marini, lagunari e costieri;
g) evitare interferenze con le attività di pesca e con eventuali funzioni portuali di rango superiore.

Art. 56 Ambito della mobilità aeroportuale

Caratteri fisici

1. L'Ambito aeroportuale è definito come l'insieme delle aree occupate dall'infrastruttura aeroportuale, comprensivo di:
a) pista(e) di decollo/atterraggio, vie di rullaggio, piazzali aeromobili;
b) edifici terminali, hangar, officine, magazzini e infrastrutture logistiche correlate;
c) aree di parcheggio veicolare e zone di accesso stradale/ferroviario;
d) fasce di rispetto e zone di sicurezza per la tutela delle operazioni aeree e della popolazione circostante;
e) aree verdi o di compensazione ambientale previste da normative nazionali o regionali.

2. Le caratteristiche fisiche dell'ambito devono garantire sicurezza, funzionalità operativa e integrazione con il contesto territoriale, in particolare con le aree residenziali, industriali e naturali circostanti.

3. L'area aeroportuale è considerata un nodo strategico per la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.

Caratteri funzionali

4. L'Ambito aeroportuale svolge funzioni di:
a) trasporto aereo passeggeri e merci;

b) logistica e movimentazione merci a livello regionale, nazionale e internazionale;
c) servizi tecnici e di manutenzione aeronautica;
d) attività commerciali e terziarie complementari, compatibili con le esigenze operative dell'aeroporto;
e) ricerca, formazione e innovazione nel settore aeronautico;
f) integrazione con sistemi di mobilità multimodale, garantendo l'interconnessione con trasporto ferroviario a lunga percorrenza, trasporto pubblico e reti logistiche territoriali.

5. L'ambito aeroportuale è destinato in via prioritaria alle attività connesse all'esercizio del trasporto aereo e delle funzioni aeroportuali, nonché agli impianti e ai servizi ad esso strettamente correlati, nel rispetto delle norme di settore e degli strumenti di pianificazione aeroportuale vigenti

6. La pianificazione e lo sviluppo dell'ambito aeroportuale sono subordinati e coordinati con la pianificazione aeroportuale di settore e con le competenze delle autorità aeronautiche competenti, nel rispetto dei vincoli di sicurezza e delle normative vigenti.

7. La diffusione della mobilità aerea avanzata da assumere nei livelli di pianificazione in coordinamento con gli obiettivi del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo della mobilità aerea avanzata in Italia.

Indicazioni per la pianificazione comunale

8. La pianificazione comunale, in coerenza con la pianificazione di settore, con gli strumenti di pianificazione aeroportuale e con le determinazioni delle autorità competenti in materia di sicurezza aeronautica, deve:
a) prevedere l'attuazione degli interventi mediante strumenti urbanistici attuativi, al fine di garantire un disegno unitario e coordinato dell'ambito;
b) definire e aggiornare le aree di rispetto aeroportuali, vincolando usi incompatibili;
c) regolare la destinazione d'uso delle aree limitrofe, prevedendo fasce di mitigazione acustica e ambientale;
d) realizzare connessioni funzionali con insediamenti produttivi e logistici correlati al trasporto merci per via aerea;
e) prevedere sistemi di monitoraggio ambientale e acustico con obblighi di aggiornamento periodico;
f) incentivare interventi di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale degli edifici aeroportuali e delle infrastrutture complementari.

Art. 57 Ambito della mobilità interscambio - Interporti

Caratteri fisici

1. L'Ambito comprende le aree destinate all'organizzazione e allo sviluppo delle piattaforme logistiche intermodali, caratterizzate dalla presenza coordinata di infrastrutture per il trasporto ferroviario, stradale e, ove presente, fluviale o portuale.

2. Sono inclusi nell'ambito:
a) terminal intermodali ferro-gomma, ferro-acqua e gomma-acqua;
b) fasci binari, piazzali di carico/scarico e aree di movimentazione merci;
c) magazzini, centri di stoccaggio, piattaforme logistiche e distributive;
d) edifici direzionali e servizi di supporto alle attività logistiche tra cui i data-center;
e) infrastrutture di accesso e connessione alla rete viaria principale e secondaria;

f) aree per parcheggi di mezzi pesanti e servizi per l'autotrasporto.

3. L'assetto fisico deve garantire elevata accessibilità, efficienza logistica e separazione funzionale rispetto agli ambiti urbani sensibili.

Caratteri funzionali

4. L'Ambito Interportuale svolge funzioni strategiche di:
a) nodo logistico intermodale strategico per lo scambio delle merci tra diverse modalità di trasporto, integrato con le principali reti infrastrutturali regionali, nazionali ed europee;
b) organizzazione e gestione dei flussi di merci a scala regionale, nazionale e internazionale;
c) supporto alle filiere produttive e distributive del territorio;
d) servizi alle imprese (logistica integrata, spedizioni, dogana, servizi ICT);
e) attività complementari quali formazione, ricerca e innovazione nel settore logistico.

5. Le funzioni insediate devono essere orientate all'efficienza dei sistemi di trasporto, alla riduzione dei costi logistici e alla sostenibilità ambientale.

Indicazioni per la pianificazione comunale

6. La pianificazione comunale, in coerenza con la pianificazione di settore, deve:
a) prevedere l'attuazione degli interventi mediante strumenti urbanistici attuativi, al fine di garantire un disegno unitario e coordinato dell'ambito;
b) individuare e perimetrare le aree interportuali e le relative fasce di rispetto, limitando usi incompatibili, in particolare residenziali e sensibili;
c) favorire la concentrazione delle funzioni logistiche in ambiti dedicati, evitando la dispersione sul territorio;
d) garantire adeguati collegamenti con la rete infrastrutturale primaria (autostrade, linee ferroviarie), prevedendo accessi separati per il traffico pesante;
e) prevedere infrastrutture verdi e misure di mitigazione ambientale e paesaggistica, incluse barriere vegetali, corridoi ecologici e sistemi di riduzione dell'impatto emissivo e acustico;
f) favorire la gestione efficiente dei flussi di traffico merci, riducendo le interferenze con la viabilità urbana e i centri abitati e l'esposizione della popolazione alle emissioni atmosferiche e acustiche connesse al traffico merci;
g) promuovere l'adozione di tecnologie sostenibili (energie rinnovabili, elettrificazione dei mezzi, logistica smart);
h) incentivare la riqualificazione e l'ottimizzazione delle aree già urbanizzate, limitando nuovo consumo di suolo;
i) coordinare la pianificazione comunale con gli strumenti sovraordinati e con gli enti gestori delle infrastrutture logistiche.

Art. 58 Rete della produzione e del trasporto di energia - infrastruttura energetica

Caratteri fisici

1. La rete dell'infrastruttura energetica comprende l'insieme degli impianti destinati alla produzione, trasformazione e trasporto dell'energia.

2. Rientrano in tale categoria gli elettrodotti di alta e media tensione, le infrastrutture energetiche interrate (gasdotti, oleodotti, elettrodotti interrati), nonché le aree destinate a centrali e impianti energetici.

3. Tali elementi si caratterizzano per una distribuzione capillare sul territorio e per la presenza di fasce di rispetto e servitù, con potenziali impatti ambientali, paesaggistici e sulla sicurezza.

Caratteri funzionali

4. Le infrastrutture energetiche svolgono funzioni strategiche per il funzionamento del sistema territoriale, tra cui:
a) approvvigionamento, trasporto e distribuzione dell'energia;
b) supporto alle attività civili, produttive e infrastrutturali;
c) integrazione con le reti energetiche regionali e nazionali;
d) sviluppo e integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e dei sistemi energetici innovativi a supporto della transizione energetica;
e) resilienza, continuità e sicurezza del sistema energetico territoriale anche in condizioni di emergenza o eventi estremi.

5. Il sistema delle infrastrutture energetiche è orientato ai principi di resilienza, sicurezza e transizione energetica, quali criteri guida per la pianificazione, la localizzazione e l'adeguamento degli impianti.

Indicazioni per la pianificazione comunale

6. La pianificazione comunale, in coerenza con la pianificazione di settore, deve:
a) assicurare l'inserimento paesaggistico delle infrastrutture energetiche, mediante misure di mitigazione degli impatti ambientali, visivi e acustici e, ove possibile, l'interramento delle linee elettriche;
b) promuovere il riuso dei corridoi infrastrutturali esistenti e limitare il consumo di nuovo suolo;
c) favorire lo sviluppo di reti energetiche intelligenti e l'integrazione con fonti rinnovabili;
d) garantire la sicurezza degli impianti e la resilienza del sistema energetico anche in condizioni di emergenza.

Art. 59 Rete delle infrastrutture della banda larga

Caratteri fisici

1. La rete delle infrastrutture della banda larga comprende l'insieme delle reti di telecomunicazione fisse e wireless, quali dorsali in fibra ottica, cavidotti interrati, tralicci, armadi stradali e punti di accesso.

2. Sono incluse le relative pertinenze tecniche, le fasce di rispetto, le centrali di distribuzione e le infrastrutture di supporto alla connessione ad alta velocità.

3. Tali elementi occupano porzioni del territorio sia urbano che extraurbano e presentano un impatto fisico ridotto ma rilevante in termini di compatibilità ambientale e paesaggistica.

Caratteri funzionali

4. Le infrastrutture a rete della banda larga svolgono funzioni strategiche per la connettività e lo sviluppo territoriale, tra cui:
a) garantire l'accesso a Internet ad alta velocità e a servizi digitali avanzati per cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
b) supportare la digitalizzazione dei servizi pubblici e delle attività economiche;
c) consentire l'integrazione con reti di telecomunicazione nazionali e sovranazionali;
d) migliorare la resilienza e l'affidabilità delle reti di comunicazione;

e) favorire lo sviluppo di infrastrutture intelligenti (smart city, smart grid, telecontrollo).

Indicazioni per la pianificazione comunale

5. La pianificazione comunale, in coerenza con piani e programmi di settore, deve:
a) privilegiare l'uso di infrastrutture esistenti e di tracciati già urbanizzati per ridurre il consumo di suolo;
b) favorire l'interramento di cavidotti e dorsali ove tecnicamente possibile;
c) garantire il rispetto delle fasce di rispetto e la sicurezza delle infrastrutture;
d) ridurre l'impatto visivo di tralicci, antenne e armadi di rete mediante soluzioni progettuali integrate;
e) promuovere l'integrazione delle reti di banda larga con altre infrastrutture (energia, trasporti, mobilità ciclabile e pedonale);
f) garantire la continuità dei collegamenti e la riduzione di interferenze con altri sistemi infrastrutturali;
g) integrazione delle infrastrutture digitale nel territorio: nei contesti urbani e paesaggistici sensibili, la pianificazione dovrà prevedere interventi che assicurino l'inserimento armonico delle infrastrutture digitali, minimizzandone l'impatto visivo e ambientale e favorendo la compatibilità con la qualità del paesaggio e del tessuto urbano.
h) coordinarsi con i piani regionali e nazionali di sviluppo delle reti a banda larga e con le normative tecniche di settore.

Art. 60 Rete delle infrastrutture di comunicazione

Caratteri fisici

1. La rete delle infrastrutture di comunicazione comprende le strutture finalizzate alla trasmissione, allo scambio e alla gestione di dati, voce e informazioni.

2. Rientrano in tale categoria:
a) antenne, tralicci, torri e impianti per trasmissione radiofonica e televisiva;
b) centrali di gestione dati e infrastrutture di supporto;
c) edifici tecnici, cavidotti, condotti interrati e aree dedicate alla distribuzione dei servizi di comunicazione;
d) impianti di telecomunicazione mobile e fissa.

3. Queste infrastrutture occupano spazi urbani ed extraurbani e hanno un impatto paesaggistico e ambientale variabile, che richiede attenzione alla compatibilità con il contesto.

Caratteri funzionali

4. Le infrastrutture di comunicazione svolgono funzioni strategiche per la connettività e l'informazione, tra cui:
a) trasmissione e gestione di dati, voce e segnali audio-video;
b) supporto alle reti di telecomunicazione fissa e mobile;
c) diffusione di segnali radiofonici e televisivi;
d) integrazione con sistemi digitali pubblici e privati, inclusi servizi di emergenza e smart city;
e) garantire continuità e affidabilità dei servizi di comunicazione a livello locale, regionale e nazionale.

Indicazioni per la pianificazione comunale

5. La pianificazione comunale, in coerenza con piani e programmi di settore, deve:

a) privilegiare il riuso di strutture e tracciati esistenti per limitare il consumo di suolo;
b) prevedere l'interramento di linee e cavi ove possibile e sostenibile;
c) adottare misure di mitigazione ambientale e paesaggistica (screening vegetale, progettazione integrata, distanziamenti dai contesti sensibili);
d) garantire la sicurezza delle infrastrutture e il rispetto delle fasce di rispetto;
e) integrare le reti di comunicazione con altre infrastrutture strategiche (energia, trasporti, mobilità ciclabile e pedonale);
f) assicurare la continuità dei servizi e la riduzione delle interferenze tra infrastrutture;
g) integrazione delle infrastrutture di comunicazione nel territorio: nei contesti urbani, rurali e paesaggisticamente sensibili, la pianificazione dovrà garantire un inserimento armonico delle infrastrutture, minimizzandone l'impatto visivo e ambientale e favorendo la compatibilità con la qualità del tessuto urbano e del paesaggio.

PARTE TERZA

TITOLO I – NORME TRANSITORIE

Capo I - Disposizioni finali

Art. 61 Disposizioni di salvaguardia

1. A far data dall'adozione del PGT non sono consentite previsioni in contrasto con le disposizioni del PGT medesimo.

GLOSSARIO

Indirizzo: orientamento attraverso il quale il PGT declina gli obiettivi specifici e orienta le politiche territoriali, la pianificazione territoriale e urbanistica e le trasformazioni del territorio.

Indicazione strategica: previsione strategica territorialmente individuata dal PGT, come segno grafico diagrammatico, finalizzata a dare attuazione agli obiettivi specifici e agli indirizzi alle politiche territoriali, alla pianificazione territoriale e urbanistica e alle trasformazioni del territorio.

Depavimentazione: rimozione delle coperture che sigillano il suolo per consentire nuovamente l'infiltrazione dell'acqua, gli scambi ecologici e le funzioni naturali del terreno.

Deimpermeabilizzazione: eliminazione di asfalto, massetti e pavimentazioni artificiali per ridurre o eliminare l'impermeabilizzazione artificiale del suolo e riportare il suolo alla luce e restituirgli le sue capacità ambientali, climatiche e biologiche.

Decementificazione: riduzione o rimozione delle superfici e delle strutture in cemento considerate eccedenti o non necessarie, con l'obiettivo di diminuire l'artificializzazione dello spazio urbano e favorire il recupero delle funzioni ambientali e la rinaturalizzazione delle aree interessate.

Deparcheggizzazione: riconversione delle superfici dedicate alla sosta dei veicoli in spazi permeabili, verdi o destinati a usi collettivi, riducendo la centralità dell'automobile nella progettazione urbana.

Infrastruttura verde e blu: elemento strategico territoriale multiscalare e multifunzionale del Sistema verde e blu volto alla conservazione e alla valorizzazione degli spazi aperti naturali, seminaturali, delle aree agricole e forestali e dei corpi idrici, per migliorare la fornitura di servizi ecosistemici e rafforzare la struttura ambientale e paesaggistica del territorio.

Servizi tecnologici: reti, infrastrutture e impianti destinati all'erogazione dei servizi essenziali agli insediamenti, quali acquedotti, fognature, impianti di depurazione, reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, delle telecomunicazioni e della fibra ottica, dell'illuminazione pubblica, nonché gli impianti e le attrezzature connesse alla gestione dei rifiuti e gli ulteriori impianti tecnologici di interesse pubblico.

Edifici incongrui: edifici o complessi edilizi che, per caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali, funzionali, architettoniche o per la loro localizzazione, risultano incoerenti o non compatibili con i caratteri dell'ambito territoriale nel quale sono inseriti, ovvero determinano condizioni di degrado, disordine o criticità rispetto al contesto urbano, paesaggistico o ambientale.

Degrado ambientale: condizione di alterazione o compromissione delle componenti ambientali, ecologiche, paesaggistiche o territoriali, determinata da processi naturali o antropici, caratterizzata dalla perdita, riduzione o compromissione delle funzioni ecosistemiche, della qualità del paesaggio o della capacità del territorio di svolgere le proprie funzioni ambientali.

Degrado urbanistico: condizione di progressiva perdita di funzionalità, qualità e vitalità di parti del territorio già insediate, determinata dalla combinazione di fattori fisici, funzionali, sociali, economici o ambientali, quali l'obsolescenza del patrimonio edilizio, il progressivo spopolamento, il sottoutilizzo o l'abbandono degli edifici, degli spazi e delle strutture, la perdita o riduzione delle funzioni e dei servizi, nonché l'inadeguatezza o la discontinuità delle infrastrutture e delle relazioni urbane, tale da compromettere il complessivo funzionamento urbanistico, la qualità insediativa e la capacità del territorio di rispondere alle esigenze della comunità.

Degrado edilizio: condizione di obsolescenza, deterioramento, inadeguatezza o compromissione di edifici o complessi edilizi, determinata da carenze manutentive, prestazionali, funzionali, tipologiche, tecnologiche o di sicurezza, tale da limitarne l'utilizzo, la funzionalità, la qualità o l'adeguamento alle esigenze contemporanee. Il degrado edilizio può riguardare singoli edifici o porzioni del patrimonio edilizio e può concorrere a determinare condizioni di degrado urbanistico.

Progettazione universale: approccio alla pianificazione e alla progettazione urbana e territoriale finalizzato a garantire che spazi, insediamenti, infrastrutture, servizi e sistemi di mobilità siano accessibili, fruibili e utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, indipendentemente dall'età, dalle condizioni fisiche, sensoriali o cognitive e dalle caratteristiche individuali, favorendo condizioni di autonomia, sicurezza, inclusione e pari accessibilità.

Progetto di territorio: quadro integrato di conoscenze, obiettivi, strategie e azioni attraverso il quale il PGT interpreta le relazioni tra struttura fisica, ambiente, paesaggio, insediamenti, infrastrutture, servizi e attività del territorio e ne orienta le trasformazioni verso condizioni di maggiore qualità, sostenibilità, resilienza e coerenza territoriale.